

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 12 gennaio 2021

Aoste, le 12 janvier 2021

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione – Affari legislativi e aiuti di Stato
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Roberta Quattrocchio
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région – Affaires législatives et aides d'État
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes – 11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Directeur responsable : M.me Roberta Quattrocchio
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 143 a pag. 147

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione	—
Leggi e regolamenti	—
Corte costituzionale	148
Atti relativi ai referendum	—

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione	158
Atti degli Assessori regionali	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale	—
Atti dei dirigenti regionali	184
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale.....	195
Avvisi e comunicati	—
Atti emanati da altre amministrazioni	245

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi	246
Bandi e avvisi di gara	—

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 143 à la page 147

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application	—
Lois et règlements	—
Cour constitutionnelle	148
Actes relatifs aux référendums	—

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région	158
Actes des Assesseurs régionaux.....	—
Actes du Président du Conseil régional	—
Actes des dirigeants de la Région	184
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional..	195
Avis et communiqués	—
Actes émanant des autres administrations	245

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours	246
Avis d'appel d'offres	—

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Ricorso n. 101 depositato il 21 dicembre 2020

pag. 148

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Decreto 21 dicembre 2020, n. 571

Arrêté n° 571 du 21 décembre 2020,

Nomina dei rappresentanti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per un quinquennio, in seno al Comitato Misto Paritetico per le servitù militari, di cui all'art. 322 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare).

portant nomination, pour cinq ans, des représentants de la Région autonome Vallée d'Aoste au sein du Comité mixte paritaire pour les servitudes militaires visé à l'art. 322 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 (Code de l'organisation militaire).

pag. 158

page 158

Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 575.

Ordonnance n° 575 du 22 décembre 2020,

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021.

portant mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020 et de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, suspension partielle de l'ordonnance n° 413 du 12 octobre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en matière d'hygiène et de santé publique, consistant dans l'interdiction de visite aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste), ainsi que dispositions au titre de la période allant du 22 décembre au 10 janvier 2021.

pag. 159

page 159

Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 580.

Ordonnance n° 580 du 23 décembre 2020,

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale 9

portant mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du vingt-quatrième alinéa de l'art. 2 et du premier alinéa de l'art. 4 de

dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

pag. 170

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
FINANZE, INNOVAZIONE,
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 3.

Attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 luglio 2020, nell'ambito dei poteri commissariali delegati al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi, in attuazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 27/2020. Approvazione del documento preliminare alla progettazione del prefabbricato denominato blocco C1. Affidamento dell'incarico di progettazione.

pag. 184

Ordinanza 21 dicembre 2020, n. 37.

Approvazione della perizia di variante tecnica non supplementiva n.1 e della proroga dei tempi contrattuali ai sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016 dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il Convitto-collegio dell'Istituto Agricolo Régional, sito in Reg. La Rochère 1/A ad Aosta (CUP B67B20145120002 - CIG 8416048683) affidati all'IMPRESA EDILE CARERE s.a.s, di Gressan.

pag. 188

Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 38.

Servizio di locazione di prefabbricati modulari scolastici (PMS) da adibire a sede temporanea del Liceo Bérard - Approvazione della consegna della struttura nella sua integrità, da parte del RTI Bérard (CHENEVIER SPA, di Charvensod (AO) (mandataria), ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO di Aosta (mandante), EDILUBOZ S.R.L. A SOCIO UNICO di Villeneuve (AO) (mandante), COPRO SRL di Etroubles (AO) (mandante), BESEVAL COSTRUZIONI S.R.L. di Sarre (AO).

pag. 191

la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020, ainsi que de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions applicables au titre de la période allant du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021.

page 170

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DES FINANCES, INNOVATION,
OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Ordonnance n° 3 du 23 décembre 2020,

portant approbation du document préliminaire en vue de la conception du projet d'aménagement du préfabriqué dénommé « Bloc C1 » et attribution du mandat y afférent, dans le cadre des actions visant à la réalisation - en vertu des pouvoirs de commissaire délégués au président de la Région au sens de l'art. 2 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020 - des ouvrages prévus par le plan régional approuvé par le décret du Ministère de la santé n° 14220 du 13 juillet 2020, ainsi qu'à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'établissement des comptes rendus des actions en cause, aux termes de l'ordonnance du commissaire extraordinaire n° 27 du 8 octobre 2020.

page 184

Ordonnance n° 37 du 21 décembre 2020,

portant approbation de l'expertise relative à la variante technique non supplétive n° 1, ainsi que de la prorogation, au sens de l'art. 106 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016, des délais de réalisation des travaux d'aménagement des services hygiéniques des chambres du 3^e étage et de réfection des services hygiéniques collectifs du 4^e étage de l'internat de l'Institut agricole régional situé à Aosta, 1/A, Région La Rochère (CUP B67B20145120002 - CIG 8416048683), confiés à *Impresa Edile CARERE sas* de Gressan.

page 188

Ordonnance n° 38 du 24 décembre 2020,

portant approbation de la prise en charge de l'ensemble de la structure réalisée par le groupement momentané d'entreprises « Bérard », constitué entre *CHENEVIER SpA* de Charvensod (mandataire), *ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO* d'Aoste (mandant), *EDILUBOZ SRL* a socio unico de Villeneuve (mandante), *COPRO SRL* d'Étroubles (mandante) et *BESEVAL COSTRUZIONI SRL* de Sarre (mandante) dans le cadre du service de location de modules préfabriqués destinés à accueillir temporairement le Lycée Bérard.

page 191

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 30 novembre 2020, n. 1262.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo dal Fondo contenzioso.

pag. 195

Deliberazione 30 novembre 2020, n. 1264.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

pag. 201

Deliberazione 30 novembre 2020, n. 1265.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per riassegnazione di somme eliminate dal conto residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori.

pag. 208

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1308.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.

pag. 213

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1309.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

pag. 220

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1310.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo dal Fondo contenzioso.

pag. 229

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1262 du 30 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds du contentieux.

page 195

Délibération n° 1264 du 30 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2020/2022 de la Région du fait du transfert de crédits entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

page 201

Délibération n° 1265 du 30 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de la réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers.

page 208

Délibération n° 1308 du 9 décembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues.

page 213

Délibération n° 1309 du 9 décembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

page 220

Délibération n° 1310 du 9 décembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds du contentieux.

page 229

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1311.

Modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e conseguenti variazioni ai documenti contabili.

pag. 236

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BARD. Pubblicazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, dell'art. 13 Statuto Comunale come da deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 16 dicembre 2020 - "Modifica allo Statuto Comunale".

pag. 245

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria definitiva di biologia a valere per l'anno 2021 approvata con deliberazione del Commissario n. 441 del 30 novembre 2020 avente per oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo con intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria definitiva di biologia a valere per l'anno 2021".

pag. 246

Azienda USL Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Biologo – appartenente all'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Medicina Trasfusionale da assegnare alla S.C. "Immunologia e Medicina Trasfusionale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 248

Azienda USL Valle d'Aosta.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psi-

Délibération n° 1311 du 9 décembre 2020,

portant modification du plan régional des travaux publics au titre de la période 2020/2022 et des documents comptables y afférents.

page 236

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BARD. Publication, au sens du troisième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, de l'art. 13 des statuts communaux, tel qu'il résulte de la délibération du Conseil communal n° 42 du 16 décembre 2020 (Modification des statuts communaux).

page 245

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Publication du classement définitif 2021 des biologistes, approuvé par la délibération du commissaire n° 441 du 30 novembre 2020 portant approbation, aux termes du dixième alinéa de l'art. 19 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes et psychologues) rendu applicable par l'entente passée le 31 mars 2020 entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, réf. n° 49/CSR, du classement définitif 2021 des biologistes.

page 246

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Liste d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un biologiste – dirigeant sanitaire (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Médecine transfusionnelle »), à affecter à la structure complexe « Immunohématologie et médecine transfusionnelle », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 248

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Approbation du classement définitif 2021 des médecins spécialistes des dispensaires, aux termes du dixième alinéa de l'art. 19 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les spécialistes des dispensaires,

cologi) reso esecutivo con intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria definitiva di medicina specialistica ambulatoriale a valere per l'anno 2021. (Delibera del Commissario n. 469 del 22/12/2020).

pag. 248

les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes et psychologues) rendu applicable par l'entente passée le 31 mars 2020 entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, réf. n° 49/CSR (Délibération du commissaire n° 469 du 22 décembre 2020).

page 248

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Ricorso n. 101 depositato il 21 dicembre 2020.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

*Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge
11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12

contro

la **REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**, in persona del Presidente in carica

per l'impugnazione

della legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 60 dell'11 dicembre 2020, recante «*Misure di contenimento del virus SARS COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza*».

La legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del 2020 ha la finalità, enunciata nel suo articolo 1, comma 1, di disciplinare «*la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e introduce misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia*».

A questo fine, la legge regionale detta le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione.

Numerose disposizioni in essa contenute, tuttavia, esulano dalle competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e invadono vari ambiti riservati alla legislazione dello Stato. Esse eccedono, in particolare, dalla competenza di integrazione e attuazione delle leggi della Repubblica riconosciuta alla Regione dall'art. 3, lettera l) dello Statuto, in materia di «*igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica*», nonché dalla più ampia competenza concorrente in materia di «*tutela della salute*», riconosciuta alla Regione in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, poiché si pongono in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 e decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 e con il DPCM da ultimo adottato del 3 dicembre 2020.

Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti

Motivi

1) *In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere q) e m) violazione della potestà esclusiva statale nelle materie della «profilassi internazionale» e della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; in relazione all'art. 117, comma terzo, Cost., violazione dei principi fondamentali in materia della «tutela della salute». In relazione all'art. 118, comma primo, Cost. violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In relazione agli artt. 117, 118 e 120 Cost. violazione del principio di leale collaborazione.*

Merita premettere che il ricorso si dirige nei confronti dell'intera legge regionale, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte che ritiene l'ammissibilità dell'impugnazione di una intera legge - e, cioè, di tutte le disposizioni nelle quali si articola - alla condizione che, tra tali disposizioni, vi sia omogeneità (si veda, per tutte, la recente sentenza n. 236 del 2020).

Nella fattispecie, l'omogeneità non va intesa in senso meramente contenutistico - atteso che la legge regionale contiene, in effetti, varie disposizioni con oggetti eterogenei - quanto, piuttosto, in senso funzionale e teleologico, dal momento che tutte le norme trovano il loro fattore comune e la loro cifra unificante nelle finalità dell'intervento legislativo, il quale è rivolto, per un verso, alla gestione dell'emergenza epidemiologica e, per un altro, alla gestione di quella economica alla prima correlata e conseguente, nell'ottica del suo progressivo superamento.

La censura dell'intera legge ricomprende anche le norme che prevedono la ripresa di attività attinenti a materie attribuite alla competenza primaria della Regione.

Se è vero, infatti, che lo Statuto speciale riconosce alla Regione potestà legislativa primaria nelle materie dei «trasporti su funivie e linee automobilistiche locali» [art. 2, lett. h) Statuto speciale], «dell'industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» e delle «biblioteche e musei degli enti locali» [art. 2, lettere q) e s)], nonché competenza integrativa e di attuazione in materia di «antichità e belle arti» [art. 3, lett. m) Statuto speciale], tuttavia la potestà legislativa primaria deve essere esercitata in «armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, dello Statuto). Nell'ambito delle norme e dei principi ai quali la Regione deve attenersi rientrano le disposizioni dettate dallo Stato a difesa del diritto alla salute pubblica in occasione dell'emergenza da Covid-19, che è stata espressamente qualificata quale evento pandemico dall'Organizzazione Mondiale della sanità.

Tali disposizioni, infatti, proprio in quanto dirette a contenere la diffusione dell'epidemia, recano misure che devono trovare necessariamente applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, ai sensi dei principi costituzionali sopra menzionati, e si impongono, pertanto, sulla potestà della Regione, in ordine ai predetti titoli di competenza.

Occorre inoltre rappresentare che - al momento in cui è stata adottata la legge regionale e al momento in cui è stato deliberato il presente ricorso - la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute del 5 dicembre 2020, era ricompresa tra le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» e con un livello di rischio «alto» (c.d. «aree arancioni»), segnatamente, tra le regioni connotate da una «situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo».

Come noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, spetta al Ministero della salute individuare, con propria ordinanza, «sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale».

Le ordinanze di classificazione delle regioni nell'una o nell'altra area di rischio sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono state adottate, salva la possibilità di reiterazione.

Nel corso di tale periodo, una eventuale nuova classificazione può essere disposta solo con nuova ordinanza del Ministro della salute, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia.

Conseguentemente, sull'intero territorio della Regione Valle d'Aosta, al momento in cui è stata approvata la legge regionale avrebbero dovuto trovare applicazione le misure più rigorose stabilite dall'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020.

*

Ciò premesso, la legge regionale in esame, da un lato, reca una disciplina che prescinde dalle limitazioni applicabili nella regione in forza della legge nazionale (che - come detto - classificava la Regione Valle d'Aosta come area arancione), rivelandosi ben più permissiva di quella nazionale di cui all'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, dall'altro lato, detta disposizioni che conffigono con quelle di carattere generale valide per l'intero territorio nazionale.

In merito appare opportuno evidenziare quanto segue:

L'art. 117, secondo comma, lett. q), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «profilassi internazionale». L'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome la «tutela della salute». L'art. 118, primo comma, della Costituzione prevede che le funzioni amministrative spettino, rispettivamente, allo Stato o alle Regioni, oltre che alle Province o Città metropolitane (sulla base del c.d. "parallelismo" rispetto alle competenze legislative), quando l'attribuzione di tali funzioni a tali enti, e in particolare allo Stato o alle Regioni, sia necessaria «per assicurarne l'esercizio unitario».

La scelta dell'ente da individuare come competente deve avvenire basandosi sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

Il contenimento dell'epidemia da Covid-19 costituisce esercizio della funzione di garanzia della profilassi internazionale, considerato il carattere mondiale del fenomeno. Ciò rende imprescindibile la competenza statale accentrata in materia, alla luce dei riferimenti costituzionali sopra evidenziati. Il carattere appena indicato, inoltre, rende evidente che sussiste l'esigenza di esercizio unitario delle competenze legislative e amministrative necessarie (in tal senso si è espressa anche la Corte nella sentenza n. 5 del 2018). In questo ambito, pertanto, ragioni sia logiche sia giuridiche rendono necessario un intervento del legislatore statale e le regioni e le province autonome sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coesistenzialità e necessaria e integrazione con i principi di settore (sentenze n. 192 del 2017, n. 301 del 2013, n. 79 del 2012 e n. 108 del 2010).

La competenza di «profilassi internazionale» viene, inoltre, in rilievo ogni volta che determinate misure di sorveglianza sanitaria servano a garantire uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi o raccomandazioni elaborati in sede internazionale e sovranazionale (come più volte affermato dalla Corte: sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004). I provvedimenti in questione, soprattutto laddove dispongano misure di sorveglianza sanitaria o, comunque, incidano sull'esercizio di diritti civili e sociali del singolo e sull'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, non possono non assicurare la necessaria coerenza con gli indirizzi, i programmi e le raccomandazioni della comunità scientifica nazionale (e internazionale).

In altri termini, la gestione dell'emergenza, anche per i possibili riflessi su altri interessi costituzionalmente rilevanti e su altri territori, non può essere rimessa all'iniziativa della singola regione/provincia autonoma, ma deve necessariamente far capo, in termini complessivi e unitari, allo Stato.

Questa conclusione, peraltro, va ponderata alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

In particolare, il principio di sussidiarietà (enunciato per la prima volta - come principio di carattere generale - dal Trattato di Maastricht del 1992 e poi recepito, nella sua accezione "verticale", prima ancora che dalla riforma costituzionale del 2001, dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997 - cd. Bassanini uno) può definirsi come la regola per cui è competente l'ente «più vicino al problema», intendendosi per "vicinanza" la maggiore idoneità relativa a risolverlo.

Nella specie, il carattere globale, e quindi, sicuramente nazionale, del problema, implica che debba indicarsi nello Stato l'ente maggiormente in grado di operare le valutazioni complessive, sia sanitarie che economiche, necessarie a calibrare i provvedimenti di contenimento dell'emergenza.

In attuazione di tale principio, oltreché dei principi di differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e le responsabilità devono essere allocate a un livello capace di garantirne l'efficace espletamento (cfr. Corte Cost., 1° ottobre 2003, n. 303).

Il radicamento dell'emergenza in particolari aree del territorio rispetto ad altre, giustifica certamente l'intervento anche della Regione e delle Province autonome competenti, ma non attribuisce a queste, per sussidiarietà, il ruolo primario. Ciò che potrebbe apparire utile o opportuno per un determinato territorio, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, potrebbe infatti rivelarsi pregiudizievole per il restante territorio nazionale. L'approccio al problema anche nelle sue differenziazioni territoriali deve essere in via primaria complessivo, unitario e, quindi, rimesso allo Stato.

Pertanto, le Regioni e le Province autonome, quali enti titolari del servizio sanitario operante nel loro territorio ed enti esponenziali degli interessi economici radicati nel loro territorio, dovranno intervenire con misure che si pongano in coerenza con i provvedimenti statali.

Dovranno, cioè, esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il contenuto delle misure statali, se del caso specificandole a livello operativo.

I decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che si sono succeduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria costituiscono l'esplicazione dei principi costituzionali sopra riportati, che regolano il riparto delle competenze in materia. In particolare, i decreti-legge sopra riportati sono frutto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost. e della competenza dello Stato, in ambito di legislazione concorrente, relativa alla fissazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che della parziale attrazione allo Stato di funzioni amministrative, per la necessità di garantire l'unitaria gestione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.

Il carattere globale dell'emergenza impone, infatti, che sia lo Stato il soggetto maggiormente in grado di operare valutazioni complessive del fenomeno, sia in termini sanitari sia in termini economici, adottando i più opportuni e calibrati interventi per gestire la crisi in atto.

Il sopravvenire di specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario giustifica sicuramente l'intervento delle Regioni, ma a queste attribuiscono, in base al principio di sussidiarietà, un ruolo solo integrativo, mai primario.

La gestione dell'emergenza, anche per i possibili riflessi su altri interessi costituzionalmente rilevanti e su altri territori, non può quindi essere rimessa all'iniziativa della singola regione, ma deve necessariamente far capo, in termini complessivi e unitari, allo Stato.

In particolare, il decreto-legge n. 19 del 2020 intitolato «Attuazione delle misure di contenimento», e successive modifiche e integrazioni, prevede:

- all'articolo 1 la delega dell'adozione di una serie di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 a una tipologia di atto - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - ascrivibile (con ogni probabilità) alla categoria dottrinale degli "atti necessitati", la cui adozione - su proposta del Ministro della salute e sentiti i Ministri competenti per materia - è subordinata al riscontro di situazioni di pericolo predeterminate dalla stessa norma attributiva del potere;

- all'articolo 2, comma 1, che «(l)le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

- il medesimo articolo 2, al comma 2, prevede che «(n)elle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;

- l'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che «(n)elle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale» e al comma 3 che «(l)le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente».

Inoltre, come noto, è stato successivamente adottato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che ha posto ulteriore ordine nei rapporti tra Stato e Regioni ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riguardo alla fase di riavvio della attività economiche e produttive.

In particolare, l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, come da ultimo integrato e modificato dal decreto-legge n. 125 del 2020, ha previsto che «(p)er garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative».

La suindicata normativa, come è evidente, risponde alla fondamentale esigenza di unitaria gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che vede lo Stato quale soggetto maggiormente in grado di operare valutazioni complessive del fenomeno, sia in termini sanitari sia in termini economici, adottando i più opportuni e calibrati interventi per gestire la crisi in atto. Alle Regioni è invece demandato, in base al principio di sussidiarietà, un ruolo solo integrativo, mai primario, per la gestione di specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario a livello regionale o infra regionale.

I decreti-legge n. 19 del 2020, n. 33 del 2020 e n. 125 del 2020 e n. 158 del 2020 sono stati, infatti, adottati, è bene ricordare, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lett. q), Cost.) e di determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), nonché della competenza dello Stato, in ambito di legislazione concorrente, relativa alla fissazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., a cui infine si aggiunge, a chiusura del sistema, l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative occorrenti per la gestione unitaria della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai sensi dell'art. 118 Cost..

Inoltre, è da evidenziare che dalle norme sopra riportate emerge come tale disciplina abbia attratto allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ascrivibile alla categoria dottrinale degli «*atti necessitati*» - nel rispetto, tuttavia, del procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2 del d.l. n. 19 del 2020 - la competenza all'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, subordinata al riscontro di situazioni di pericolo predeterminate dalla stessa norma attributiva del potere. Competenza che trova la propria giustificazione nell'art. 118, primo comma, Cost.: «*il principio di sussidiarietà impone infatti che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l'individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario*» (così, nella giurisprudenza amministrativa, Tar Calabria, Sez. I, sent. del 9 maggio 2020, n. 457).

Il DPCM 3 dicembre 2020 - atto che la legge regionale viola direttamente - è stato adottato proprio in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, conv. dalla legge n. 35 del 2020, e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, conv. dalla legge n. 74 del 2020, adottati a loro volta nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione) e di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lett. q), Cost.), nonché nel rispetto della competenza statale, relativamente alla fissazione dei principi fondamentali, nella materia della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in forza della quale lo Stato può determinare standard uniformi e vincolanti per le regioni e le province autonome. Inoltre, tale dPCM è stato adottato dopo aver sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale momento partecipativo è espressione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto volto a consentire - in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione - la presa in considerazione delle istanze e delle esigenze del livello di governo regionale nella fase di adozione del provvedimento statale, che è finalizzato, come detto, a garantire la coerente e unitaria gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

Alla responsabilità delle Regioni e delle province autonome resta affidata l'adozione di eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, giustificate da «*specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario*» a livello locale, da esercitare in via di urgenza e nelle more dell'adozione di un nuovo d.P.C.M. (che, come si appena visto, è strumento che la legge destina anche alla previsione di misure dirette a operare su «*specifiche parti del territorio nazionale*»).

In altre parole, la legittimità di simili interventi da parte di singole regioni è subordinata al ricorrere, cumulativo, delle seguenti condizioni:

- che si tratti di interventi «interinali», ossia destinati a operare nelle more dell'adozione di un (nuovo) d.P.C.M.;
- che si tratti di interventi giustificati da «*situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario*», le quali siano anche «*specifiche*», ossia proprie della singola regione interessata e tali da differenziare la situazione del territorio regionale (o di una parte di esso) rispetto a quello di altre regioni;
- che, conseguentemente, si tratti di misure «*ulteriormente restrittive*» delle attività sociali e produttive esercitabili nella regione sulla base della normativa emergenziale statale vigente alla data dell'intervento regionale, e non certo tali da consentirne un più libero svolgimento.

Si è visto, infatti, che, ai sensi del comma 16, dell'articolo 1, del decreto legge n. 33 del 2020, il Presidente di Regione - informando contestualmente il Ministro della salute - potrebbe introdurre misure derogatorie rispetto a quelle dettate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020, soltanto «*restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2*», ovvero, «*nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*» e comunque in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

Ogni intervento sia statale sia regionale sia provinciale dovrà comunque ispirarsi al principio costituzionale di leale collaborazione. Per quanto riguarda l'intervento statale, ciò è espressamente previsto dall'art. 2, comma primo, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, allorché consente che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano adottati a condizione che siano «*sentiti*» i presidenti delle regioni interessate, al fine di prendere in considerazione le istanze e le esigenze del livello di governo regionale/provinciale nella fase di adozione del provvedimento statale, finalizzato, come detto, a garantire la coerente e unitaria gestione dell'emergenza sanitaria in corso. E ciò vale, reciprocamente, anche per gli interventi regionali.

Nel momento in cui l'esercizio di tali poteri venga a intrecciarsi con indiscutibili competenze statali, in virtù della costante giurisprudenza della Corte, diviene obbligo della stessa regione attenersi al principio di leale cooperazione, e condividere con lo Stato gli interventi che intenda adottare.

Inoltre, non è superfluo rammentare, anche alla luce delle considerazioni sopra addotte, che non si rinviene nello Statuto di autonomia la competenza legislativa a emanare una legge regionale in deroga alla normativa statale vigente «emergenziale» sopra richiamata né, tantomeno, si rinviene nella norma di attuazione, adottata all'esito dello speciale procedimento e con la particolare forza normativa prevista dallo Statuto medesimo, che prevede espressamente che resta in capo allo Stato la competenza in materia di «*profilassi internazionale*», come di seguito riportato.

La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta.) prevede, infatti all'articolo 35 che «*(f)ermo restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1974, numero 386, tutte le funzioni amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera e assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima - dalla regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi*

statali, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente» e, all'articolo seguente (art. 36), che «(r)estano ferme le competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale».

Nessuna possibilità di deroga può, dunque, essere fatta risalire all'autonomia speciale riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta, dovendosi piuttosto affermare la sicura prevalenza delle disposizioni contenute nei d.P.C.M. adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i cui effetti non potevano essere incisi da previsioni di leggi della Regione Valle d'Aosta.

Con il provvedimento in esame, invece, la Regione Valle d'Aosta cristallizza con legge, in deroga alla citata disciplina statale, una situazione che, in caso di aumento del contagio, non potrebbe essere modificata neanche dal legislatore statale - unico soggetto legittimato, per i motivi sopra esposti, a disciplinare la materia in esame - in ragione della specialità della legge regionale che, nelle intenzioni della Regione, resterebbe comunque, nel territorio valdostano, la fonte regolatrice dei rapporti che ne formano oggetto.

La legge regionale eccede, pertanto, manifestamente dalle competenze attribuite alla Regione e invade ambiti riservati alla potestà legislativa dello Stato.

Non si intende negare, con ciò, ogni possibilità per la Regione di intervenire mediante proprie misure, ma occorre ribadire che tale intervento, in difetto di un titolo di competenza legislativa, può avvenire esclusivamente in via amministrativa, negli ambiti e con le modalità appositamente stabiliti dalla disciplina primaria statale.

Al riguardo, non è irrilevante rimarcare ancora una volta che l'azione del Governo è stata improntata, nella gestione dell'emergenza sanitaria, ad assicurare il dialogo interistituzionale e la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella definizione delle misure. È stato inoltre allocato al livello dei predetti Enti l'esercizio di fondamentali competenze amministrative, da assumere però nella cornice della disciplina nazionale. Significative, in questo senso, come già evidenziato, le previsioni dell'articolo 2, del decreto legge n. 19 del 2020, che prevede il coinvolgimento delle Regioni in vista dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati all'attuazione delle misure di contenimento, nonché la riserva alle Regioni o alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'adozione - in via amministrativa - dei «*protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali*» (v. articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020).

Con la promulgazione della legge in esame, invece, la Regione Valle d'Aosta, anticipando la ripresa graduale di varie attività (e cristallizzandone la disciplina anche a fronte di futuri, e in ipotesi più restrittivi, interventi statali), interviene in totale autonomia, prescindendo dalla necessaria collaborazione interistituzionale.

In altre parole, utilizzando lo strumento giuridico della legge regionale, la Regione detta unilateralmente, con un provvedimento che ha efficacia prolungata nel tempo e che può essere modificato solo mediante l'emanazione di una successiva legge regionale, le misure volte alla ripresa delle varie attività, ponendosi in tal modo in contrasto con la disciplina statale vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale - d.l. n. 19 del 2020, d.l. n. 33 del 2020, d.l. n. 125 del 2020 e d.l. n. 158 del 2020 e dPCM 3 dicembre 2020 - che costituiscono l'esplicazione dei principi costituzionali sopra riportati, e che consentono alle regioni e alle province autonome di intervenire in materia solo con provvedimenti amministrativi, al ricorrere di determinate condizioni e nelle more di un successivo intervento statale.

*

Quanto sin qui esposto in ordine alla distribuzione delle competenze assume, evidentemente, rilievo decisivo e assorbente.

È però opportuno di seguito indicare, alla luce delle considerazioni sopra esposte, i profili di contrasto - ciascuno suscettibile anche di autonoma considerazione - tra le singole disposizioni della legge regionale in esame e i principi costituzionali sopra elencati, le prescrizioni dei d. l. n. 19 del 2020, n. 33 del 2020, n. 125 del 2020, n. 158 del 2020 e quelle del d.P.C.M 3 dicembre 2020, finalizzati, come detto, a garantire la coerente e unitaria gestione dell'emergenza sanitaria in corso, completando e attuando, come previsto dal menzionato decreto legge n. 19 del 2020, in base al principio di sussidiarietà, le misure volte a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Per le motivazioni sopra addotte, sono in particolare da censurare - anche, quindi, per i profili sostanziali, oltre che per l'invasione di competenze statali - le seguenti specifiche disposizioni:

1) l'art. 2, comma 4, che esonera dall'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale le persone «*che si trovino in particolari condizioni psicofisiche*». Trattasi, a ben vedere, di una formulazione particolarmente ampia, non in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del DPCM 3 dicembre 2020, che - nel disporre l'esonero dall'obbligo di cui trattasi - fa specifico e circostanziato riferimento ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Lo stesso comma, inoltre, quando stabilisce che «*restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico*» si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra richiamata;

2) i commi 6 e 7 dell'articolo 2, che omettono di precisare che le attività in questione possono svolgersi nel rispetto dei limiti "spaziali" definiti dall'articolo 2, comma 4, lettera b) del DPCM 3 dicembre 2020, il quale, per la zona "arancione", dispone il divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Lo stesso comma, inoltre, quando stabilisce che «*(f)anno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione*» si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra richiamata;

3) il comma 9 del medesimo articolo 2, laddove prevede che «(p)er tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione», risultando così non in linea con quanto sul punto previsto dalla lett. n) dell'articolo 1, comma 10, del DPCM 3 dicembre 2020, che vieta, senza eccezioni, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, con la lett. o) del medesimo comma, che analogamente prevede la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, nonché con le lett. p) e q), che nell'imporre il rispetto di puntuali misure per l'accesso ai luoghi di culto e l'esercizio delle funzioni religiose con la partecipazione di persone, non prevedono la possibilità che siano disposte particolari eccezioni con ordinanze regionali. Lo stesso comma, inoltre, quando stabilisce che «(f)anno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione» si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra richiamata;

4) il comma 11 dello stesso articolo 2, che dispone la totale riapertura delle attività commerciali al dettaglio alla sola condizione che «che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10» ossia la distanza interpersonale. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 10, lettera ff), del DPCM 3 dicembre 2020, il quale richiede condizioni ulteriori rispetto al mantenimento della distanza interpersonale, dovendosi assicurarsi che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del DPCM, relativi rispettivamente al «Commercio al dettaglio» e alle «Misure per gli esercizi commerciali». Peraltro, il comma in esame, nel disporre la piena riapertura delle attività di cui trattasi omette di specificare che, nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

5) ancora, il comma 12 dell'articolo 2, che, nel disporre la riapertura dei servizi alla persona e agli altri settori dei servizi, richiama come unica condizione il rispetto delle misure di sicurezza della distanza interpersonale, omette il rinvio alle regole di igiene e prevenzione dettate nei protocolli nazionali, in contrasto con l'articolo 1, comma 10, lett. ii) del DPCM 3 dicembre 2020 e nella misura in cui si ritengano ricomprese nella disposizione anche palestre e piscine si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 10, lett. f) del citato DPCM, che dispone la sospensione delle «attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali»;

6) l'articolo 2, comma 13, che stabilisce che «(a) decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10». Tale disposizione si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 2, comma 4, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020, la quale stabilisce che «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro»;

7) l'articolo 2, comma 14, poiché prevede che «(a) decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10», ponendosi così in contrasto con la disposizione dell'art. 1, comma 10, lettera r) del DPCM 3 dicembre 2020, la quale stabilisce che «(s)ono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica». A tale riguardo, vale evidenziare che l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, qualifica espressamente come servizio pubblico essenziale «l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Rientra, conseguentemente, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato anche la potestà di dettare le scelte fondamentali inerenti all'erogazione del predetto servizio pubblico essenziale, inclusa la relativa sospensione, in una situazione di emergenza sanitaria estesa all'intero territorio nazionale;

8) l'articolo 2, comma 15, che prevede che «(a) decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10» e contrasta, pertanto, con l'art. 1, comma 10, lett. pp), DPCM 3 dicembre 2020, in quanto omette di richiamare il rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

9) l'articolo 2, comma 16, il quale stabilisce che «(a) decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto

delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti». Tale norma si pone in contrasto con l'art. 1, comma 10, lettera oo), del DPCM 3 dicembre 2020, che dispone «(s)ono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti». La ratio sottesa alla chiusura degli «impianti nei comprensori sciistici», ai sensi del citato articolo 1, comma 10, lettera oo), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 è, infatti, quella di evitare che vi siano luoghi, come gli impianti di sci, caratterizzati, soprattutto con l'inizio della stagione invernale, da eccezionale aggregazione di persone e potenziali occasioni di assembramento, foriere della diffusione del virus Sars-Cov-2. Peraltro, la riapertura, a partire dal 7 gennaio 2021, dei suddetti impianti agli sciatori amatoriali, come previsto dal decreto-legge n. 125 del 2020, è condizionata all'adozione di linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico. Pertanto, il predetto articolo 2, comma 16, nel consentire il regolare svolgimento delle attività degli impianti a fune anteriormente al 7 gennaio 2020, necessariamente non può tener in debito conto dei contenuti delle predette linee guida con conseguente violazione del principio di leale collaborazione, principio interpretativo generale delle norme sul riparto di competenza e delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni (così, Corte costituzionale sentenze n. 341 del 1996 e n. 242 del 1997);

10) l'articolo 2, comma 18, che prevede che «(p)er i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali». Tale disposizione contrasta con l'art. 1, comma 10, lett. s) del d.P.C.M. 03/12/2020, che disciplina la materia nella parte in cui demanda a «ulteriori interventi normativi regionali» la disciplina della stessa, sembrando ammettersi una deroga anche «ampliativa» alle disposizioni statali vigenti in materia di servizi educativi per l'infanzia, scuola e università;

11) l'art. 2, comma 20, il quale prevede che «l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dal Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti». Tale disposizione contrasta con l'art 1, comma 10, lett. mm) del D.P.C.M. 03/12/2020 che disciplina la materia e - nella parte in cui demanda a «eventuali prescrizioni ulteriori fissate dal Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti» - non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e all'articolo 1, commi 16 e 16-bis del decreto legge n. 33 del 2020, che permettono alle regioni di introdurre soltanto misure più restrittive nelle more dell'adozione dei DPCM (adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n.19 del 2020) o ampliative ma nei soli casi e con i criteri previsti dai citati decreti e previa intesa con il Ministro della salute;

12) l'articolo 2, comma 21, laddove dispone che «in relazione alle misure previste dalla presente legge i sindaci, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. I sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli». La formulazione della disposizione appare eccessivamente generica e suscettibile di essere interpretata nel senso della attribuzione ai sindaci di un generale potere di deroga della normativa, statale e regionale, in materia di contenimento del contagio da COVID-19, in contrasto con quanto previsto, in particolare, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19/2020. Una siffatta lettura del testo condurrebbe a ritenerne la illegittimità per violazione:

- della competenza statale in materia di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma della Costituzione;
- dei principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all' articolo 118, primo comma della Costituzione
- del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Considerato che, a fronte della cennata competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, l'autonomia speciale della Regione Valle d'Aosta in materia sanitaria deve considerarsi cedevole (cfr. Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 270), il potere d'intervento dei sindaci non può che essere circoscritto all'ambito loro assegnato dalla vigente normativa nazionale, compatibilmente con le specifiche disposizioni eccezionali dettate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

13) il comma 22 dell'articolo 2, - stabilendo che «(q)ualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione» - e l'articolo 4, rubricato «Gestione dell'emergenza sul territorio regionale», introducono un sistema di gestione dell'epidemia parallelo a quello delineato

dalle norme statali, e pertanto, contrastano con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e articolo 1, commi 16 e 16bis del decreto legge n. 33 del 2020, che - come si è visto - permettono alle regioni di introdurre soltanto misure più restrittive nelle more dell'adozione dei DPCM (adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19 del 2020) o ampliative ma nei soli casi e con i criteri previsti dai citati decreti e previa intesa con il Ministro della salute;

14) l'articolo 2, comma 24, che attribuisce al Presidente della Regione, in caso di necessità inerenti l'andamento dell'emergenza sanitaria, la competenza a sospendere le attività di cui ai commi da 11 a 19 del medesimo articolo e tra queste sono ricomprese sia lo svolgimento dell'attività degli impianti a fune (comma 16), sia lo svolgimento degli esami di idoneità per la patente di guida teorici e pratici (comma 19) di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 1, comma 10, lettera s) del citato DPCM del 3 dicembre 2020 disciplina l'espletamento delle prove teoriche e pratiche da parte degli uffici della motorizzazione civile e delle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, consentendole. Il successivo articolo 3, comma 4, lettera 1) del suddetto DPCM prevede la sospensione esclusivamente delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti (prove pratiche) e non anche di quelle teoriche per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Tale disposizione, in maniera difforme dalla regolamentazione delle attività stabilite dal dPCM del 3 dicembre 2020, consente lo svolgimento degli esami sia pure «*nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca*» (comma 19 dell'articolo 2 della legge regionale in esame), demandando al Presidente della regione l'adozione di eventuale provvedimenti di sospensione delle attività, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria;

15) l'articolo 2, comma 25, che prevede che «*le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca*». La disposizione si pone in contrasto con la disposizione dell'articolo 1, comma 10, lettera z) del dPCM 3 dicembre 2020, la quale dispone che «*(è) sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto*».

2) Violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione

l'articolo 2, comma 23, della legge regionale stabilisce che «*il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*».

Il citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 presenta una formulazione composita, atteso che contempla sia sanzioni amministrative pecuniarie (comma 1), sia sanzioni accessorie (comma 2: chiusura dell'esercizio o dell'attività commerciale), sia misure a carattere precauzionale (comma 4: chiusura dell'esercizio commerciale nell'immediatezza dell'accertamento). Al comma 8 è, altresì, prevista la depenalizzazione di fattispecie prima considerate reato.

La legge regionale avrebbe, dunque, dovuto perimetrare con sufficiente determinatezza l'ambito delle condotte sanzionate, individuando specificatamente le disposizioni della legge regionale, la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni, a loro volta individuate, secondo l'esatta tipologia.

Pertanto, la disposizione regionale in esame appare in contrasto - oltre che i parametri di costituzionalità già indicati nel superiore mezzo di ricorso - anche con il principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981, con violazione dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, pacificamente applicabile alla materia dell'illegittimo amministrativo (cfr. Corte cost., 7 giugno 2018, n. 121; Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2020, n. 4962);

3) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera h) violazione della potestà esclusiva statale nella materia «ordine pubblico e sicurezza»

l'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge regionale impugnata interferisce con la materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

In virtù della cennata disposizione è, infatti, costituita, con decreto del Presidente della Regione, una «*Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19*», cui spetta, tra gli altri, il compito di «*promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi*».

Sul punto si osserva che, a norma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, spetta al Presidente della Regione, per delegazione del Governo della Repubblica, provvedere. «*al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo Le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale*». È il Presidente della Regione, infatti, in qualità di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, a coordinare ai sensi dell'articolo della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'operato delle Forze di polizia, avvalendosi del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con tale disposizione si andrebbe a incidere sulle competenze riservate in via esclusiva al Presidente della Regione, atteso che

il compito di promuovere il raccordo e le sinergie con le Forze dell'ordine verrebbe a essere posto in capo alla summenzionata Unità di supporto e coordinamento.

Istanza di sospensione

Quanto al fondamento del ricorso, si rinvia alle superiori considerazioni, che descrivono l'introduzione di misure ampliative e derogatorie rispetto al quadro regolatorio nazionale, in un contesto di grave e preoccupante innalzamento della curva del contagio, con inevitabile rischio di esternalità negative per l'intero sistema sanitario nazionale.

Le esigenze cautelari emergono, con particolare urgenza, ove si consideri che le disposizioni della legge regionale incidono immediatamente e direttamente su interessi fondamentali, creando un evidente pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini, oltre che per l'ordinamento giuridico della Repubblica: rischi, questi, al ricorrere dei quali l'art. 35 della legge n. 87 del 1953 giustifica l'esercizio, da parte della Corte, del pur eccezionale potere di sospensione cautelare degli effetti della legge.

La legge regionale della Valle d'Aosta n. 11 del 2020 sta già attualmente determinando gravi rischi per la salute pubblica - facendo sì che, nella Regione, trovino applicazione misure di contenimento della pandemia diverse e più lievi di quella stabilite dello Stato (cui, invece, spetta inequivocabilmente di stabilirle, in forza dei richiamati titoli competenziali) - e ancor più gravi è suscettibile di determinarne, nella misura in cui le disposizioni da essa previste sono idonee a fare da argine all'applicazione di nuove misure statali che si rendessero necessarie nei prossimi giorni o nelle prossime settimane e che fossero introdotte con nuovi D.P.C.M. o ordinanze ministeriali ovvero anche con legge statale.

Si consideri, al riguardo, che in base a una prima - e sia pur controvertibile - lettura del giudice amministrativo, la perdurante efficacia della legge regionale, ove questa non sia sospesa dalla Corte, preclude la tutela cautelare, quanto meno nella forma urgente e monocratica prevista dall'art. 56 del codice del processo amministrativo, anche nei confronti degli atti attuativi della legge regionale (a meno che le autorità valdostane non vadano addirittura oltre quanto consentito dalla legge regionale).

Ci si riferisce al recentissimo decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, n. 41 del 18 dicembre 2020, che ha appunto respinto una domanda di tutela cautelare urgente avverso l'ordinanza n. 552/2020 del Presidente della Valle d'Aosta, con le seguenti motivazioni:

«(...) Atteso che, in caso di ricorso alla Corte Costituzionale, non fa difetto un rimedio cautelare esperibile in quella sede; Atteso che l'ordinanza impugnata prescrive limitazioni più stringenti della normativa, verosimilmente di dubbia costituzionalità, di fatto in vigore nella regione;

Atteso il rischio che la sospensione dell'ordinanza gravata ripristini la più ampia e liberale disciplina dettata dalla menzionata legge;

Atteso, infine, che un'eccessiva instabilità di disposizioni in ordine a minute attività di bar e ristoranti cagionerebbe non solo negli esercenti ma anche nella cittadinanza situazioni di crescente sconcerto e disordine nelle quotidiane attività per un periodo del resto brevissimo;

Si reputa non sussistente il presupposto dell'art. 56 c.p.a. nella presente vicenda processuale».

Si vede, quindi, come lo strumento della legge regionale consenta - soprattutto in ragione dei tempi minimi di risposta che richiedono i rimedi giurisdizionali, anche avverso gli atti attuativi della legge - che misure derogatorie e meno rigorose di quelle nazionali conservino efficacia per periodi anche non brevissimi, e comunque certamente idonei a incidere sull'andamento dell'epidemia.

Eventualità, questa, che - nell'assenza di un'efficace e pronta risposta - rischia inoltre di suscitare analoghe iniziative anche da parte di altre regioni, con inevitabile pregiudizio, come detto, per l'integrità dell'ordinamento giuridico della Repubblica e ancor maggiore pericolo di danno alla salute pubblica.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 2020, previa sospensione in via urgente della sua efficacia.

Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020, con l'allegata relazione.

Roma, 21 dicembre 2020

Carla Colelli

Sergio Fiorentino

Gianna Galluzzo

avvocati dello Stato

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decreto 21 dicembre 2020, n. 571

Nomina dei rappresentanti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per un quinquennio, in seno al Comitato Misto Paritetico per le servitù militari, di cui all'art. 322 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

- 1) Sono nominati in seno al Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di cui all'art. 322, commi 1 e 3, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), per un quinquennio, i Sig.ri:

COMPONENTI EFFETTIVI

- Teresa CUSACI
- Francesco GENTILE
- Sergio PLATEROTI
- Giovanni SEGHI
- Roberto SPINARDI
- Vittorio UDALI
- Enrico VETTORATO

COMPONENTI SUPPLENTI

- Marco CINOTTI
 - Piero JORDAN
 - Andrea MASSARO
 - Ivan MILETO
 - Luca OTTOZ
 - Leonardo TAMONE
 - Michele VOLPE
- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
 - 3) L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione è incaricato della notifica del presente decreto.

Aosta, 21 dicembre 2020

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 571 du 21 décembre 2020,

portant nomination, pour cinq ans, des représentants de la Région autonome Vallée d'Aoste au sein du Comité mixte paritaire pour les servitudes militaires visé à l'art. 322 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 (Code de l'organisation militaire).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

- 1) Les personnes indiquées ci-après sont nommées, pour une période de cinq ans, membres du Comité mixte paritaire pour les servitudes militaires de la Région autonome Vallée d'Aoste au sens des premier et troisième alinéas de l'art. 322 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 (Code de l'organisation militaire) :

MEMBRES TITULAIRES

- Teresa CUSACI
- Francesco GENTILE
- Sergio PLATEROTI
- Giovanni SEGHI
- Roberto SPINARDI
- Vittorio UDALI
- Enrico VETTORATO

MEMBRES SUPPLÉANTS

- Marco CINOTTI
 - Piero JORDAN
 - Andrea MASSARO
 - Ivan MILETO
 - Luca OTTOZ
 - Leonardo TAMONE
 - Michele VOLPE
- 2) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.
 - 2) Le Cabinet de la Présidence de la Région est chargé de notifier le présent arrêté aux personnes concernées.

Fait à Aoste, le 21 décembre 2020.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 575.

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza" e, in particolare l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale "Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regio-

Ordonnance n° 575 du 22 décembre 2020,

portant mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020 et de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, suspension partielle de l'ordonnance n° 413 du 12 octobre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en matière d'hygiène et de santé publique, consistant dans l'interdiction de visite aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste), ainsi que dispositions au titre de la période allant du 22 décembre au 10 janvier 2021.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l'art. 32 de la Constitution ;

Vu le Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national), et notamment son art. 32, qui statue que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes en matière d'hygiène, de santé publique et de police vétérinaire qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région et les syndicats peuvent prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respectivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire communal ;

Vu la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ;

Vu la loi régionale n° 4 du 13 mars 2008 (Réglementation du système régional des urgences médicales) ;

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 31 janvier, du 29 juillet et du 7 octobre 2020 déclarant et prorogant, pour l'ensemble du territoire national, l'état d'urgence du fait du risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles ;

Vu la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020 (Mesures visant à la limitation de la propagation du virus SARS-COV-2 dans le cadre des activités sociales et économique de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'état d'urgence) et notamment le premier alinéa de son art. 4 au sens duquel le président de la Région œuvre dans le respect des dispositions adoptées par l'État pour faire face à l'urgence en cours, de l'ordre juridique

nale e dell'organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301;

Considerato che l'articolo 14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data 11 dicembre 2020, recante “*Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19*”;

Richiamata la propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” con la quale veniva disposto, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso a persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, garantendo, comunque relazioni a distanza tra ospiti e famigliari mediante sistemi di videochiamata o di comunicazione a distanza, con frequenza almeno bisettimanale;

Considerato che i dati riportati nei report nn. 27, 28, 29, 30 e 31 del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “*Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020*”, fanno emergere una situazione della pandemia sul territorio regionale in continuo miglioramento;

Considerato, altresì, che le misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate per tutelare la salute degli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate

régional et de l'organisation régionale de protection civile et fixe, par une ordonnance prise sur avis de l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19 visée à l'art. 3 et compte tenu de l'évolution de l'épidémie, ainsi que du contexte socio-économique et des particularités du territoire régional, les mesures de sécurité nécessaires à l'exercice des activités visées à l'art. 2 ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 3 décembre 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 portant mesures urgentes pour contrer l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national, et converti, avec modifications, par la loi n° 35 du 25 mai 2020, et du décret-loi n° 33 du 16 mai 2020, portant nouvelles mesures urgentes pour contrer l'épidémie de COVID-19, et converti, avec modifications, par la loi n° 74 du 14 juillet 2020), publié au journal officiel de la République italienne n° 301 du 3 décembre 2020 ;

Considérant qu'au sens du quatrième alinéa de l'art. 14 du DPCM du 3 décembre 2020, les dispositions de celui-ci sont applicables aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu'elles soient compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions d'application y afférentes ;

Vu l'arrêté du président de la Région n° 551 du 11 décembre 2020 (Constitution de l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19) ;

Rappelant l'ordonnance du président de la Région n° 413 du 12 octobre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en matière d'hygiène et de santé publique, consistant dans l'interdiction de visite aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste) interdisant l'accès aux structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste à toute personne extérieure à celles-ci jusqu'à nouvel ordre, mais prévoyant que les contacts entre les personnes hébergées et leur famille soient assurés par des systèmes d'appel vidéo ou de communication à distance, deux fois par semaine au moins ;

Rappelant les rapports n° 27, n° 28, n° 29, n° 30 et n° 31 sur l'activité du système de suivi du risque sanitaire institué par le décret du ministre de la santé du 30 avril 2020 (Adoption des critères relatifs au suivi du risque sanitaire prévu par l'annexe 10 du décret du président du Conseil des ministres du 26 avril 2020) concernant le passage de la phase 1 à la phase 2A, qui font ressortir que, sur le territoire régional, la situation sanitaire liée à la pandémie est en amélioration progressive ;

Considérant que les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 adoptées pour protéger la santé des personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste ont

presenti sul territorio regionale, hanno determinato un lungo periodo di isolamento sociale e di lontananza dagli affetti che rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere, in particolare, delle persone anziane;

Considerato, inoltre, che, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti delle medesime strutture e la ripresa dei contatti relazionali, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, è opportuno consentire gli accessi durante le festività natalizie presso le strutture citate, seppur limitatamente ai soli famigliari, regolamentandone le visite;

Viste le “*Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura*” e le “*Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali*” della Direzione generale della Programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, di cui, rispettivamente, alle note prot. n. 9245/COV19 in data 30 novembre 2020 e prot. n. 0025420 in data 4 dicembre 2020;

Vista, altresì, la nota prot. 27996 in data 21 dicembre 2020 dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali con cui si trasmette il documento approvato dal medesimo Assessorato, dal CELVA e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, e condiviso nella seduta del 19 dicembre 2020 dall’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19, recante “*Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020*”;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra:

- sospendere il divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, a condizione che al momento dell’accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli famigliari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento “*Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020*”, allegato alla presente ordinanza;
- disporre che le visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite;

entraîné une longue période d’isolement social et d’éloignement des proches, qui représente une cause de souffrance croissante et un facteur de risque pour le bien-être des personnes en cause, et notamment des personnes âgées ;

Considérant qu’aux fins du bien-être psycho-physique des personnes hébergées dans les structures en cause et de la reprise des contacts sociaux, dans le respect toutefois des dispositions de sécurité en vigueur, il est opportun que l’accès à ces dernières des familles soit possible pendant les fêtes de Noël, selon les procédures de visite établies ;

Vu les documents « *Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura* » et « *Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali* » de la Direction générale de la programmation sanitaire et de la Direction générale de la prévention sanitaire du Ministère de la santé visés, respectivement, aux lettres du 30 novembre 2020, réf. n° 9245/COV19 et du 4 décembre 2020, réf. n° 0025420 ;

Vu la lettre du 21 décembre 2020, réf. n° 27996, de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales accompagnant le document approuvé par celui-ci, par le Consortium des collectivités locales et par l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, entériné par l’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19 dans sa séance du 19 décembre 2020 et intitulé « *Dispositions en matière de visite des familles aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d’assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste pendant les fêtes de Noël 2020* » ;

Considérant donc qu’il est opportun :

- | de suspendre l’interdiction de visite aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d’assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste décidée par l’ordonnance du président de la Région n° 413/2020 pendant la période allant du 22 décembre 2020 au 10 janvier 2021, de 7 h à 22 h, à condition qu’au moment de l’accès aucun hôte n’ait été testé positif à la COVID-19 ; seuls les membres des familles des personnes hébergées peuvent accéder aux structures en cause, et ce, dans le respect rigoureux des mesures de prévention et de sécurité établies par le document annexé à la présente ordonnance ;
- | de suspendre les visites aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d’assistance sociale en cause, au cas où l’un des hôtes serait testé positif à la COVID-19 ;

- stabilire che i famigliari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell'esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell'autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle Forze di Polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l'orario dell'appuntamento presso la struttura. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle Forze di Polizia tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
- confermare, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso per le persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, di cui all'ordinanza n. 413, in data 12 ottobre 2020;

Sentita l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19;

ordina

1. La sospensione del divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, a condizione che al momento dell'accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli famigliari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento "Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020", allegato alla presente ordinanza;
2. Le visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite;
3. I famigliari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell'esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell'autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

- | de prévoir que les membres des familles doivent justifier, au moment de l'accès aux structures en cause, du résultat d'un test antigénique rapide effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le jour de la visite et, pendant la période allant du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021, de la déclaration sur l'honneur au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 attestant le motif du déplacement, le lieu de destination et l'heure du rendez-vous auprès de la structure concernée et devant être présentée aux forces de l'ordre au cas où celles-ci l'exigeraient. Les citoyens et les forces de l'ordre peuvent utiliser à cette fin le modèle de déclaration publié sur le site internet de la Région ou bien établir une déclaration aux contenus analogues au moment du contrôle ;
- | de confirmer, jusqu'à nouvel ordre, l'interdiction d'accès aux structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste à toute personne extérieure à celles-ci, prévue par l'ordonnance n° 413/2020 ;

Sur avis de l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19,

ordonne

1. L'interdiction de visite aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste décidée par l'ordonnance du président de la Région n° 413 du 12 octobre 2020 est suspendue pendant la période allant du 22 décembre 2020 au 10 janvier 2021, de 7 h à 22 h, à condition qu'au moment de l'accès aucun hôte n'ait été testé positif à la COVID-19 ; seuls les membres des familles des personnes hébergées peuvent accéder aux structures en cause, et ce, dans le respect rigoureux des mesures de prévention et de sécurité établies par le document « Dispositions en matière de visite des familles aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste pendant les fêtes de Noël 2020 » annexé à la présente ordonnance.
2. Les visites aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d'assistance sociale en cause sont suspendues au cas où l'un des hôtes serait testé positif à la COVID-19.
3. Les membres des familles doivent justifier, au moment de l'accès aux structures en cause, du résultat d'un test antigénique rapide effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le jour de la visite et, pendant la période allant du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021, de la déclaration sur l'honneur au sens des art. 46 et 47 du décret du prési-

blica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle Forze di Polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l'orario dell'appuntamento presso la struttura. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle Forze di Polizia tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.

4. Fatto salvo quanto previsto ai punti 1, 2 e 3, è confermato, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso per le persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, di cui all'ordinanza n. 413, in data 12 ottobre 2020;

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal giorno 22 dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, al Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Aosta, 22 dicembre 2020.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

dent de la République n° 445 du 28 décembre 2000 attestant le motif du déplacement, le lieu de destination et l'heure du rendez-vous auprès de la structure concernée et devant être présentée aux forces de l'ordre au cas où celles-ci l'exigeraient. Les citoyens et les forces de l'ordre peuvent utiliser à cette fin le modèle de déclaration publié sur le site internet de la Région ou bien établir une déclaration aux contenus analogues au moment du contrôle.

4. Sans préjudice des dispositions des points 1, 2 et 3, l'interdiction d'accès aux structures résidentielles d'assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d'Aoste à toute personne extérieure à celles-ci, prévue par l'ordonnance n° 413/2020, est confirmée jusqu'à nouvel ordre.

La présente ordonnance est valable sur l'ensemble du territoire régional du 22 décembre 2020 au 10 janvier 2021.

La violation des dispositions de la présente ordonnance entraîne l'application des sanctions visées à l'art. 4 du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 35 du 25 mai 2020 et modifié par le décret-loi n° 125 du 7 octobre 2020.

La présente ordonnance est publiée sur le site institutionnel et au Bulletin officiel de la Région. La publication vaut notification individuelle, aux termes de la loi, à toutes les personnes concernées.

La présente ordonnance est communiquée, pour information et/ou exécution, aux forces de l'ordre, y compris le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, aux syndics des Communes valdôtaines et à la Commission extraordinaire de la Commune de Saint-Pierre ; par ailleurs, elle est communiquée, pour information, au chef du Cabinet de la Présidence de la Région, au dirigeant de la structure régionale « Affaires préfectorales » et au commissaire de l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

La présente ordonnance est transmise au président du Conseil des ministres et au ministre de la santé.

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-ci. Un recours extraordinaire devant le chef de l'État est également possible dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 22 décembre 2020.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Allegato:

- documento *“Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020”*.

Annexe :

- « Dispositions en matière de visite des familles aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d’assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste pendant les fêtes de Noël 2020 »

Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020

Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno determinato, per la tutela della salute delle persone inserite, un lungo periodo di isolamento degli ospiti presso le strutture residenziali.

Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la situazione emergenziale tuttora in essere impone di adottare, comunque, misure di contenimento del rischio di contagio, a tutela della salute degli ospiti e degli operatori, il seguente documento ha lo scopo **di regolamentare gli accessi presso le strutture residenziali da parte dei familiari durante le festività natalizie** al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e la ripresa degli aspetti relazionali pur nel rispetto delle norme di sicurezza.

ACCESSO AI VISITATORI

L'accesso dei visitatori è condizionato dai seguenti criteri:

- A. . Situazione generale della pandemia; allo stato attuale l'accesso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi eccezionali;
- B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori;
- C. Durata e frequenza delle visite;
- D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.

A. Situazione generale della pandemia

Coerentemente con quanto accaduto nella prima ondata della pandemia, la possibilità di accedere alle strutture residenziali è subordinata all'andamento della pandemia e potrebbe essere sospesa nel caso di recrudescenza dei contagi.

L'accesso del visitatore può avvenire in un locale idoneo, isolato all'interno della struttura, a questo scopo adibito e di cui dovrà essere fatta opportuna sanificazione dopo ogni visita.

Al momento l'accesso alle strutture è ammesso solo nel caso in cui nella struttura non vi siano ospiti COVID positivi.

Non è ammessa la visita a utenti posti in isolamento.

In ogni caso, per consentire all'ospite della struttura residenziale di mantenere i contatti con i propri familiari, laddove ciò non interferisca con il progetto di assistenza, la struttura deve provvedere all'attivazione di sistemi di videochiamate o altri sistemi di comunicazione a distanza.

Resta inteso che la struttura deve garantire un'informazione costante ai familiari circa le condizioni dell'ospite e l'andamento dell'assistenza.

L'accesso rimane precluso a visitatori che:

- **mostrino sintomi di infezione: febbre, tosse, disturbi respiratori.**

Il visitatore ammesso dovrà dichiarare formalmente (v. doc. allegato) di:

- essere in buono stato di salute,
- non essere venuto a contatto con soggetti contagiati o presunti da Covid-19 negli ultimi 7 giorni
- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio (ospedali, viaggi in zone a rischio pandemia), salvo che per il personale sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale.

Il visitatore dovrà sottoporsi a tampone antigenico rapido per ricerca di infezione da Covid-19 non oltre le 48 ore precedenti il giorno prescelto e concordato con la struttura per la visita

B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori

Considerato che Il DPCM del 8 marzo 2020 art.2, comma q) prevede che *"Per tutta la durata dell'emergenza, si dispone il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti (come indicato nel documento di "Indicazioni per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 sul territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta" approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n.124 del 27/03/2020, la visita può essere autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) soltanto dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici. Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.*

Nelle situazioni di fine vita, su richiesta del morente o dei familiari, si consideri anche di autorizzare l'assistenza spirituale, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, con le tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-Co V-2." con la presente disposizione sono definite le modalità secondo le quali può essere ammessa la visita nelle strutture residenziali.

L'accesso alle strutture è consentito solo ad **una persona per volta e per ciascun ospite. Il visitatore dovrà essere stato sottoposto ad esecuzione di tampone antigenico rapido, non oltre le 48 prima del giorno concordato per la visita.**

Ciascuna struttura sia essa pubblica, privata o convenzionata, farà pervenire alla CUS via mail l'elenco giornaliero degli aspiranti visitatori, con apposito modulo (Allegato 2), in modo che gli aspiranti visitatori possano essere convocati presso il **Drive-in situato in località Pépinière ad Aosta** oppure presso il **Poliambulatorio di Donnas per le strutture pubbliche e private situate nel territorio dei comuni delle Unités Mont-Rose, Evançon e Walser**, per la somministrazione del tampone in tempo utile.

Il visitatore, una volta effettuato il tampone con esito negativo secondo il calendario concordato, è tenuto a presentarsi con puntualità, nel giorno e nell'ora stabilita, all'ingresso della struttura, recando con sé l'esito del tampone

Il visitatore avrà accesso **esclusivamente se dotato di mascherina**, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata della visita, garantendo idonea copertura di naso e bocca.

Il personale addetto farà compilare al visitatore la **dichiarazione di certificazione delle proprie condizioni di salute** (Allegato 1) e procederà alla **misurazione della temperatura corporea**, farà eseguire **l'igiene delle mani**, **fornirà camice, guanti monouso** e si occuperà di controllare la corretta vestizione del visitatore. Il personale accompagnerà il visitatore nel luogo individuato per le visite.

Il personale può impedire l'accesso alla struttura qualora le condizioni del visitatore non risultino idonee, invitandolo, nel caso, a rivolgersi al proprio medico di famiglia.

La visita al parente ospite in struttura avverrà in un locale idoneo, all'interno della struttura, a questo scopo adibito; detto locale deve essere ubicato il più vicino possibile all'ingresso, per limitare al massimo il passaggio nelle zone frequentate dagli ospiti.

Detto ambiente dovrà permettere un adeguato arieggiamento e sarà dotato di tavolo con schermo trasparente, a maggior tutela dell'utente. Eventuali oggetti e indumenti andranno lasciati nell'atrio dell'ingresso e ritirati all'uscita.

L'ospite della struttura deve indossare una mascherina chirurgica, laddove tollerata, e deve sanificare le mani, nel caso aiutato dal personale che indosserà i DPI come da protocollo.

Al termine del colloquio il tavolo, le sedie e l'ambiente devono essere sanificati con prodotti idonei per la disinfezione da SARS COV-2 (alcol etilico al 75%, ipoclorito di sodio allo 0,1%, perossido d'idrogeno al 0,3%).

Comunque, si precisa che va sempre mantenuta una **distanza di almeno 1 metro tra visitatore ed ospite** e che andranno evitati abbracci, strette di mano e qualsiasi altro contatto fisico con l'utente o persona presente in struttura.

L'introduzione di cibo e bevande è vietata. Altri beni potranno essere introdotti previa sanificazione o eliminazione dell'imballaggio esterno e, in ogni caso, dovranno essere consegnati esclusivamente al personale che provvederà a registrarli e stocarli.

C. Durata e frequenza delle visite

La visita potrà avere una **durata massima di 30 minuti**.

La frequenza delle visite è condizionata dalle richieste e potrebbe essere stabilita anche con cadenza di due o più settimane. In assenza di particolari limitazioni e richieste, la frequenza è stabilita in una visita a settimana per ospite.

Tali restrizioni terranno conto dell'andamento della pandemia e potranno essere allentate o aumentate al fine di garantire la sicurezza della struttura.

D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.

In caso si rilevi il mancato rispetto delle regole per la visita all'ospite da parte di un visitatore, i responsabili delle strutture si riservano di allontanare il visitatore e sospendere l'autorizzazione al soggetto per ulteriori visite, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli altri ospiti.

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la Sottoscritto/a _____ c.f. _____
nato/a a _____ (____) il ___/___/____, residente a
_____ (____) in _____ n° ____ consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000, in possesso di tampone antigenico negativo per ricerca di SARS COV-2

DICHIARA

- contatto con persona affetta da polmonite da coronavirus negli ultimi 14 giorni?

SI NO NON NOTO

- contatto con persona con tampone positivo per coronavirus negli ultimi 14 giorni?

SI NO NON NOTO

- negli ultimi 14 giorni presenza dei seguenti segni o sintomi:

tosse mal di gola difficoltà respiratorie febbre o febricola

cefalea mialgie malessere generalizzato astenia

anoressia confusione mentale vertigini calo ponderale

- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio
(salvo che per il personale sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30
giugno 2003 di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state
acquisite.

Data, __/__/20__

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

ALLEGATO 2

Modulo di prenotazione della visita presso struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale della Regione Valle d'Aosta
da inviare alla CUS tramite mail all'indirizzo cus.118@centraleunicavda.it
preferibilmente entro 5 giorni dalla data prevista per la visita

Struttura di _____ -

ELENCO dei visitatori alla Struttura previsti per il giorno ____/____/ **202**_

Cognome	Nome	Data di nascita	Recapito telefonico	Esecuzione Aosta	tampone Donnas

Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 580.

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 recante "*Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza*";

Visto, in particolare, l'art. 2 della succitata legge regionale, il quale prevede:

- al comma 4: *Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre per-*

Ordonnance n° 580 du 23 décembre 2020,

portant mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du vingt-quatrième alinéa de l'art. 2 et du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020, ainsi que de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et dispositions applicables au titre de la période allant du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l'art. 32 de la Constitution ;

Vu le Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 31 janvier, du 29 juillet et du 7 octobre 2020 déclarant et prorogeant, pour l'ensemble du territoire national, l'état d'urgence du fait du risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles ;

Vu la loi régionale n° 4 du 13 mars 2008 (Réglementation du système régional des urgences médicales) ;

Vu la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ;

Vu la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national), et notamment son art. 32, qui statue que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes en matière d'hygiène, de santé publique et de police vétérinaire qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région et les syndicats peuvent prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respectivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire communal ;

Vu la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020 (Mesures visant à la limitation de la propagation du virus SARS-COV-2 dans le cadre des activités sociales et économique de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'état d'urgence) ;

Vu, notamment, l'art. 2 de la LR n° 11/2020 qui prévoit :

- au quatrième alinéa, que lors de tout déplacement sur le territoire de la Région, les rassemblements sont interdits, la distance de sécurité interpersonnelle doit être respectée et les adultes et les enfants en âge scolaire doivent utiliser des dispositifs de protection des voies respiratoires chaque fois qu'il existe la possibi-

sone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.

- al comma 10: *Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.*
- al comma 11: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;*
- al comma 12: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.*
- al comma 13: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;*
- al comma 14: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;*
- al comma 15: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;*
- al comma 16: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare*

lité de rencontrer des personnes qui ne vivent pas sous leur même toit ; que les mesures prévues par les protocoles en vigueur en la matière continuent d'être appliquées, mais peuvent être modifiées par le Gouvernement régional en fonction de l'évolution de l'épidémie, et que les personnes qui, en raison de leurs conditions psycho-physiques particulières, ne supportent pas le masque sont dispensées de l'obligation de se couvrir le nez et la bouche, mais doivent respecter les règles en matière de distance interpersonnelle ;

- au dixième alinéa, que, pour toutes les activités économiques, les accès doivent être contingentés et un rapport adéquat entre la superficie disponible et les personnes présentes doit être assuré aux fins du respect des distances de sécurité interpersonnelles et qu'il est fait application des protocoles de sécurité en vigueur jusqu'à la cessation de l'état d'urgence déclaré à l'échelon national ;
- au onzième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les commerces de détail peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ;
- au douzième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les activités qui fournissent des services à la personne et tout autre service peuvent être exercées régulièrement, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ;
- au treizième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les services de restauration et les établissements de fourniture d'aliments et de boissons peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ;
- au quatorzième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les activités artistiques et culturelles, y compris celles des musées, des bibliothèques et des centres pour la jeunesse, peuvent être exercées régulièrement, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ;
- au quinzième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les structures d'accueil situées sur le territoire régional et les structures touristiques peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ;
- au seizième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les remontées méca-

attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti;

- al comma 17: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali;*
- al comma 19: *Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca;*
- al comma 23: *Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).*
- al comma 24: *L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti;*

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, della medesima legge regionale secondo cui *"Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regionale e dell'organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301;

Considerato che l'articolo 14, comma 4, del DPCM 3 di-

niques à vocation sportive ou touristique et récréative peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ;

- au dix-septième alinéa, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en question, les entreprises industrielles, artisanales et commerciales situées sur le territoire régional peuvent exercer régulièrement leur activité, à condition que les mesures de sécurité visées au dixième alinéa soient respectées ainsi que les protocoles territoriaux et les protocoles nationaux ;
- au dix-neuvième alinéa, que les examens d'aptitude à la conduite de véhicules visés à l'art. 121 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) peuvent avoir lieu dans les bureaux périphériques de la Motorisation civile dans le respect de la distance interpersonnelle d'au moins un mètre et de l'obligation de protéger les voies respiratoires ;
- au vingt-troisième alinéa, que le non-respect des mesures visées à la loi en question est sanctionné au sens des dispositions de l'art. 4 du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 (Mesures urgentes pour contrer l'épidémie de COVID-19) ;
- au vingt-quatrième alinéa, que l'éventuelle suspension des activités visées aux onzième et dix-neuvième alinéas est décidée par le président de la Région, au cas où l'évolution de l'urgence sanitaire l'imposerait, ainsi qu'en cas de violation des mesures prévues par les protocoles de sécurité en vigueur ;

Vu, par ailleurs, le premier alinéa de l'art. 4 de ladite LR n° 11/2020, au sens duquel le président de la Région œuvre dans le respect des dispositions adoptées par l'État pour faire face à l'urgence en cours, de l'ordre juridique régional et de l'organisation régionale de protection civile et fixe, par une ordonnance prise sur avis de l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19 visée à l'art. 3 et compte tenu de l'évolution de l'épidémie, ainsi que du contexte socio-économique et des particularités du territoire régional, les mesures de sécurité nécessaires à l'exercice des activités visées à l'art. 2 ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 3 décembre 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 portant mesures urgentes pour contrer l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national, et converti, avec modifications, par la loi n° 35 du 25 mai 2020, et du décret-loi n° 33 du 16 mai 2020, portant nouvelles mesures urgentes pour contrer l'épidémie de COVID-19, et converti, avec modifications, par la loi n° 74 du 14 juillet 2020), publié au journal officiel de la République italienne n° 301 du 3 décembre 2020 ;

Considérant qu'au sens du quatrième alinéa de l'art. 14

cembre 2020 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data 11 dicembre 2020, recante “*Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19*”;

Richiamata la propria ordinanza n. 575 in data 22 dicembre 2020 recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell’ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”.

Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021”;

Considerato che i dati riportati nei report nn. 27, 28, 29, 30 e 31 del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “*Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020*”, fanno emergere una situazione della pandemia sul territorio regionale in continuo miglioramento;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra, pur nel prendere atto che i dati forniti dalle Autorità Sanitarie evidenziano un’evoluzione positiva della pandemia, di stabilire, anche in considerazione della conformazione geografica del territorio regionale rispetto alle occasioni di interazione tra le persone, in ragione dell’atteso consolidamento di tale evoluzione, e al fine di evitare l’aggravarsi della diffusione del virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, misure di sicurezza ai sensi dell’art. 4, comma 1 della l.r. 11/2020 per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 della medesima legge, nonché, ai sensi dell’art. 32 della l. 833/1978, di vietare e/o porre limiti ad attività che sono suscettibili di determinare un sovraccarico del sistema sanitario regionale, attualmente impegnato nella gestione dell’emergenza;

Ritenuto necessario, altresì, ai fini di consolidare e ulteriormente migliorare la situazione attuale come sopra descritta, disporre la sospensione delle attività di cui al paragrafo “*Ulteriori disposizioni*” del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 2, comma 24, della l.r. n. 11/2020 e dell’art. 32 della l. 833/1978, trattandosi di attività che possono attualmente costituire occasione di propagazione del virus;

du DPCM du 3 décembre 2020, les dispositions de celui-ci sont applicables aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, pour autant qu’elles soient compatibles avec les statuts de celles-ci et avec les dispositions d’application y afférentes ;

Vu l’arrêté du président de la Région n° 551 du 11 décembre 2020 (Constitution de l’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19) ;

Rappelant l’ordonnance du président de la Région n° 575 du 22 décembre 2020, portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du premier alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020 et de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, suspension partielle de l’ordonnance n° 413 du 12 octobre 2020 (Nouvelles mesures de prévention et de gestion de l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en matière d’hygiène et de santé publique, consistant dans l’interdiction de visite aux personnes hébergées dans les structures résidentielles d’assistance sociale publiques, privées et conventionnées de la Vallée d’Aoste), ainsi que dispositions au titre de la période allant du 22 décembre au 10 janvier 2021 ;

Rappelant les rapports n° 27, n° 28, n° 29, n° 30 et n° 31 sur l’activité du système de suivi du risque sanitaire institué par le décret du ministre de la santé du 30 avril 2020 (Adoption des critères relatifs au suivi du risque sanitaire prévu par l’annexe 10 du décret du président du Conseil des ministres du 26 avril 2020) concernant le passage de la phase 1 à la phase 2A, qui font ressortir que, sur le territoire régional, la situation sanitaire liée à la pandémie est en amélioration progressive ;

Considérant donc qu’afin d’éviter que la diffusion du virus empire pendant les fêtes de fin d’année, il s’avère nécessaire, malgré l’évolution positive de la situation liée à l’épidémie de COVID-19 attestée par les données des autorités sanitaires et la prévisible stabilisation de celle-ci et compte tenu entre autres de la conformation du territoire de la Vallée d’Aoste considérée du point de vue des possibilités d’interaction entre les personnes, de prendre des mesures de sécurité, aux termes du premier alinéa de l’art. 4 de la LR n° 11/2020, pour l’exercice des activités visées à l’art. 2 de ladite loi et, aux termes de l’art. 32 de la loi n° 833/1978, pour l’exercice des activités qui, à défaut desdites mesures, pourraient engendrer une surcharge du système sanitaire régional, actuellement engagé dans la gestion de l’urgence ;

Considérant qu’il s’avère également nécessaire, aux fins de la stabilisation et de l’amélioration de la situation actuelle, telle qu’elle est illustrée ci-dessus, de suspendre les activités visées au chapitre « Dispositions supplémentaires » du dispositif de la présente ordonnance, aux termes du vingt-quatrième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 11/2020 et de l’art. 32 de la loi n° 833/1978, s’agissant d’activités susceptibles de représenter

Sentita l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19;

ordina

1. Che nell'intero territorio regionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, si applichino le seguenti disposizioni:

DISPOSIZIONI GENERALI

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza.

3. Ferme restando le limitazioni di cui alla presente ordinanza, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.

4. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di tra-

des occasions de contagion ;

Sur avis de l'Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19,

ordonne

1. À compter du 24 décembre 2020 et jusqu'au 6 janvier 2021, sur l'ensemble du territoire régional il est fait application des dispositions ci-après :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Aux fins de la limitation de la diffusion du virus SARS-CoV-2, toute personne est tenue d'avoir toujours sur soi un dispositif de protection des voies respiratoires et de le porter dans les lieux fermés autres que les habitations privées et dans tous les espaces ouverts, sauf si, en raison des circonstances ou des caractéristiques de ceux-ci, la distanciation des personnes qui ne vivent pas sous le même toit est garantie et à condition que soient respectés les protocoles et les lignes directrices pour la lutte contre la contagion prévus pour les activités économiques, productives, administratives et sociales, ainsi que les lignes directrices en matière de consommation d'aliments et de boissons ; lesdites obligations ne s'appliquent pas

- a) Aux personnes qui pratiquent une activité sportive ;
- b) Aux enfants de moins de six ans ;
- c) Aux personnes atteintes d'une pathologie ou d'un handicap incompatible avec le port du masque, ainsi qu'aux personnes qui, pour interagir avec celles-ci, se trouvent dans le même état d'incompatibilité. Le port des dispositifs de protection des voies respiratoires est fortement recommandé dans les habitations privées en présence de personnes ne vivant pas sous le même toit. La distance interpersonnelle d'au moins un mètre doit être respectée, sans préjudice des exceptions établies par la présente ordonnance.

3. Sans préjudice des restrictions visées à la présente ordonnance, pendant le créneau horaire allant de 22 h à 5 h du jour suivant et pendant la période allant de 22 h du 31 décembre 2020 à 7 h du 1^{er} janvier 2021, seuls les déplacements motivés par des impératifs professionnels, des cas de nécessité ou des motifs de santé sont autorisés et doivent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur établie au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000. Les citoyens et les forces de l'ordre peuvent utiliser à cette fin le modèle de déclaration publié sur le site internet de la Région ou bien établir une déclaration aux contenus analogues au moment du contrôle.

4. Il est, en tout état de cause, fortement recommandé, même pendant le reste de la journée, de n'utiliser aucun moyen

sporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

5. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto del distanziamento sociale e in assenza di pubblico.
6. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

SPOSTAMENTI

7. Fermo restando quanto stabilito dall'ordinanza n. 575 in data 22 dicembre 2020, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati su tutto il territorio regionale, anche all'interno del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, di studio, di salute, di necessità, nonché per quelli espressamente previsti dalla presente ordinanza ai punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo. I Sindaci possono disporre con proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale.
8. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti sull'intero territorio regionale.
9. Fermo restando quanto previsto al punto 8, in ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi, è sempre consentito lo spostamento nei Comuni vicini.

de transport public ni particulier, sauf pour des impératifs professionnels, pour des raisons d'étude, pour des motifs de santé, pour des cas de nécessité ou pour l'exercice des activités ou le recours aux services non suspendus.

5. Les manifestations publiques peuvent se dérouler uniquement sous forme statique et à condition que la distance interpersonnelle et les autres mesures de limitation de la contagion soient respectées, ainsi que les prescriptions que le questeur impose au sens de l'art. 18 du texte unique des lois de sécurité publique visé au décret du roi n° 773 du 18 juin 1931. Toutes les cérémonies publiques se déroulent dans le respect de la distanciation sociale et sans public.
6. L'accès aux lieux de culte a lieu suivant des mesures organisationnelles susceptibles d'éviter, compte tenu des dimensions et des caractéristiques de ceux-ci, la formation de tout rassemblement et de garantir le respect de la distance interpersonnelle d'au moins un mètre. Les fonctions religieuses comportant la présence de personnes se déroulent conformément aux protocoles signés par le Gouvernement italien et les différentes confessions.

DÉPLACEMENTS

7. Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du président de la Région n° 575 du 22 décembre 2020, les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1^{er}, 2, 3, 5 et 6 janvier 2021, il est interdit à toute personne de se déplacer, par tout moyen de transport public ou particulier, sur l'ensemble du territoire régional, y compris à l'intérieur de la commune où se trouve sa résidence, son domicile ou son habitation, sauf pour des impératifs professionnels, pour des raisons d'étude, pour des motifs de santé, pour des cas de nécessité ou pour les cas expressément prévus par les points 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente ordonnance. Les raisons justifiant les déplacements doivent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur établie au sens des art. 46 et 47 du DPR n° 445/2000. Les citoyens et les forces de l'ordre peuvent utiliser à cette fin le modèle de déclaration publié sur le site internet de la Région ou bien établir une déclaration aux contenus analogues au moment du contrôle. Les syndics peuvent prendre des actes pour fournir des précisions sur les déplacements sur le territoire de la commune de leur ressort.
8. Les 28, 29 et 30 décembre 2020, ainsi que le 4 janvier 2021, les déplacements sont autorisés sur l'ensemble du territoire régional.
9. Sans préjudice des dispositions du point 8 et compte tenu de la particularité du territoire régional et des dimensions réduites de la plupart des communes, pendant la période allant du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021, il est possible de se déplacer sur le territoire des communes voisines pour avoir recours aux services non suspendus.

10. Nei giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata all'interno del territorio regionale, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
11. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, lo svolgimento di attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentite, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di apprezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
12. E' sempre consentito lo spostamento di un nucleo familiare convivente verso l'abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale.
13. Gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le predette attività di allenamento e di addestramento avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell'attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

SPORT E ATTIVITA' MOTORIA

14. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie

10. Pendant la période allant du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021, deux personnes au maximum, plus les mineurs âgés de moins de quatorze ans et placés sous l'autorité parentale de celles-ci et les personnes handicapées ou non autonomes vivant sous leur même toit, peuvent se déplacer une seule fois par jour, entre 5 h et 22 h, pour rejoindre une seule habitation privée située sur le territoire régional autre que la leur.
11. Les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1^{er}, 2, 3, 5 et 6 janvier 2021, les activités pour la production de biens destinés à l'autoconsommation sur des terrains agricoles de dimensions réduites, tels que les potagers, les champs, les prés, les vignes et les vergers, l'exploitation de petits élevages et la coupe du bois sont autorisées, tant dans la commune sur le territoire de laquelle se trouve la résidence, le domicile ou l'habitation de l'intéressé qu'hors de celle-ci, à condition que l'intéressé déclare sur l'honneur qu'il est le propriétaire ou l'utilisateur des surfaces concernées et qu'il les exploite aux fins susmentionnées, en indiquant également le parcours le plus court entre lesdites surfaces et son habitation. Si plusieurs parcelles contigües de dimensions réduites sont exploitées par des personnes distinctes, ces dernières doivent garder une interdistance d'au moins trois mètres et porter des dispositifs de protection des voies respiratoires.
12. Le propriétaire d'une habitation autre que sa résidence principale ou son domicile (résidence secondaire) et les personnes vivant sous son même toit peuvent rejoindre celle-ci, seuls ou ensemble, à condition que l'habitation en cause se trouve sur le territoire régional.
13. Les guides de haute montagne et les opérateurs du Secours alpin valdôtain et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ainsi que les unités cynophiles de ceux-ci peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire régional pour effectuer des entraînements et des exercices, étant donné qu'ils jouent un rôle de soutien des activités exercées dans le cadre du système régional de protection civile visé à la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001, ainsi que des activités du secours en montagne. Lors desdits entraînements et exercices, la distance interpersonnelle de deux mètres doit être respectée ; lorsque la nature de l'activité ne permet pas de respecter ladite distance, les intéressés doivent utiliser des dispositifs de protection des voies respiratoires.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET MOTRICES

14. Les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1^{er}, 2, 3, 5 et 6 janvier 2021, la pratique des activités motrices est autorisée, à condition que l'intéressé reste dans les alentours de son domicile, porte un masque protégeant les voies respiratoires et respecte la distance d'un mètre au moins des personnes ne vivant pas sous son même toit, sauf s'il s'agit de conjoints ou de mineurs ou personnes

respiratorie; l'attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione.

15. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, l'attività sportiva o attività motoria all'aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l'attività svolta presso i suddetti impianti, l'uso degli spogliatoi ivi presenti.
16. La pratica dello sci di alpinismo è consentita esclusivamente nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.
17. L'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 e si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.

ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI

18. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
 - è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;

non autonome exigant un accompagnateur. La pratique des activités sportives est uniquement autorisée hors des voies principales des agglomérations et préférentiellement le long des voies secondaires ou sur les sentiers balisés en dessous des deux mille deux cents mètres d'altitude, mais uniquement sur le territoire de la commune où se trouve la résidence, le domicile ou l'habitation de l'intéressé et à condition que celui-ci respecte la distance de deux mètres au moins des personnes ne vivant pas sous son même toit, sauf s'il s'agit de conjoints ou de mineurs ou personnes non autonomes exigant un accompagnateur. En tout état de cause, les rassemblements sont interdits.

15. Les 28, 29 et 30 décembre 2020, ainsi que le 4 janvier 2021, les activités sportives ou motrices en plein air sont autorisées, également dans les aires équipées et dans les parcs publics accessibles, à condition qu'une distance interpersonnelle d'au moins deux mètres pour les activités sportives et d'un mètre pour les autres activités soit respectée, sauf si elles sont pratiquées par des mineurs ou des personnes non totalement autonomes exigant un accompagnateur. Les activités sportives en plein air dans le cadre d'installations, centres et cercles sportifs, y compris les pistes de ski nordique, peuvent être pratiquées à condition que la distance d'au moins deux mètres entre les personnes qui ne vivent pas sous le même toit soit respectée, sauf s'il s'agit de mineurs ou de personnes non totalement autonomes exigant un accompagnateur. En tout état de cause, les rassemblements sont interdits, tout comme l'utilisation des vestiaires des installations, centres et cercles en cause.
16. La pratique du ski-alpinisme est uniquement autorisée les 28, 29 et 30 décembre 2020, ainsi que le 4 janvier 2021, hors des domaines skiables et avec un guide de haute montagne ou un moniteur de ski, à condition que la distance d'au moins deux mètres entre les personnes qui ne vivent pas sous le même toit soit respectée, sauf s'il s'agit de mineurs ou de personnes non totalement autonomes exigant un accompagnateur. En tout état de cause, les rassemblements sont interdits.
17. La chasse est uniquement autorisée les 28, 29 et 30 décembre 2020, ainsi que le 4 janvier 2021 et au sens des dispositions en vigueur en la matière, à condition que la distance de sécurité entre les personnes qui ne vivent pas sous le même toit soit respectée. En tout état de cause, les rassemblements sont interdits.

ACTIVITÉS COMMERCIALES ET SERVICES

18. Les 28, 29 et 30 décembre 2020, ainsi que le 4 janvier 2021, toutes les activités de vente au détail exercées tant dans les commerces de proximité que dans les grandes et les moyennes surfaces sont autorisées à condition que les mesures ci-après soient respectées :
 - la distance interpersonnelle d'un mètre au moins doit être respectée ;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;- utilizzo delle mascherine;- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;- l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti;- l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;- i mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere. <p>19. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, le attività di cui al punto precedente sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 alla presente ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Le attività si svolgono nel rispetto delle misure di cui al punto precedente. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p> | <ul style="list-style-type: none">- l'accès doit être contingenté ;- la permanence dans les locaux doit être réduite au minimum nécessaire aux achats ;- toute activité doit se dérouler dans le respect rigoureux des contenus des protocoles ou lignes directrices visant à prévenir ou à réduire le risque de contagion en vigueur pour le secteur concerné ;- le port du masque est obligatoire ;- l'utilisation d'un gel désinfectant pour les mains est obligatoire ;- dans les locaux dont la superficie ne dépasse pas les quarante mètres carrés, seule une personne à la fois peut être admise ;- des panneaux indiquant le nombre maximal de personnes admises à la fois dans les locaux dont la superficie dépasse les quarante mètres carrés doivent être affichés ;- seule une personne par foyer peut entrer dans les espaces de vente ; la présence d'un accompagnateur n'est admise que si l'âge ou les conditions psychophysiques de la personne concernée l'exigent ;- les commerces peuvent rester ouvert jusqu'à 21 h au plus tard ;- l'ouverture des marchés est autorisée, à condition que les mesures de distanciation sociale et les protocoles en vigueur soient respectés. <p>19. Les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1^{er}, 2, 3, 5 et 6 janvier 2021, le commerce de détail est suspendu, sauf pour ce qui est des activités de vente de produits alimentaires et de biens de première nécessité visées à l'annexe 1 et exercées tant dans les commerces de proximité que dans les grandes et les moyennes surfaces (des centres commerciaux ou non), à condition que les clients puissent accéder uniquement aux espaces y afférents et sans préjudice de la fermeture les jours de fête et veille de fête. En tout état de cause, les activités en question sont exercées dans le respect des mesures visées au point précédent. Les marchés restent fermés, indépendamment des activités qui y sont exercées, sauf pour ce qui est des activités de commerce de produits alimentaires, agricoles et de pépinière ; les marchands de journaux, les bureaux de tabac, les pharmacies et les parapharmacies restent ouverts.</p> |
|---|---|

RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' RICETTIVE

RESTAURATION, FOURNITURE D'ALIMENTS
ET DE BOISSONS ET STRUCTURES D'ACCUEIL

20. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, ad eccezione degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.
Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi sono consentite, limitatamente al servizio dei propri ospiti; dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio è consentito esclusivamente il servizio in camera.
E' consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

21. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

22. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;

SERVIZI PER LA PERSONA

23. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le attività inerenti i servizi per la persona di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

24. Tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini. Nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

25. Nell'intero territorio regionale, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono sospese le seguenti attività:

20. À compter du 24 décembre 2020 et jusqu'au 6 janvier 2021, l'activité des services de restauration et de fourniture d'aliments et de boissons est suspendue, à l'exception de celle des restaurants et des traiteurs d'entreprise assurant leur service de façon continue, au sens d'un contrat, au profit des entreprises adjudicataires de marchés de travaux publics ou privés qui exercent leur activité dans des chantiers situés sur le territoire régional.

L'activité des restaurants des structures d'accueil est autorisée, à condition qu'elle profite uniquement aux hôtes de celles-ci. À compter de 18 h du 31 décembre 2020 et jusqu'à 7 h du 1^{er} janvier 2021, seul le service en chambre est autorisé.

Peuvent toutefois exercer leur activité les établissements qui assurent la livraison à domicile en respectant les dispositions hygiéniques et sanitaires tant lors de la préparation que lors du transport des plats, ou bien la vente de plats à emporter, mais uniquement, en cette dernière occurrence, jusqu'à 22 h. La consommation des plats sur place ou à proximité de l'établissement est toutefois interdite.

21. Peuvent également exercer leur activité les établissements de fourniture d'aliments et de boissons situés dans les aires de service et d'approvisionnement en carburant qui se trouvent le long des autoroutes et à l'intérieur des hôpitaux, à condition qu'ils garantissent le respect de la distance interpersonnelle d'un mètre au moins.

22. L'activité des structures d'accueil est autorisée à condition que le respect du principe de la distanciation sociale soit assuré et, notamment, que la distance interpersonnelle d'un mètre au moins soit respectée dans les espaces communs, conformément aux protocoles en vigueur.

SERVICES À LA PERSONNE

23. Les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1^{er}, 2, 3, 5 et 6 janvier 2021, sont uniquement autorisées les activités liées aux services à la personne visées à l'annexe 2.

FONCTION PUBLIQUE

24. Les Administrations publiques tiennent constamment sous contrôle l'évolution de la situation épidémiologique et adoptent toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour, à la fois, assurer le plus ample recours au travail mobile en vue de réduire la mobilité et les occasions de contagion et garantir le maximum d'efficacité et de qualité des services aux citoyennes et aux citoyens. Dans le cadre de la fonction publique, les réunions se déroulent exclusivement à distance, sauf pour des raisons justifiées.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

25. À compter du 24 décembre 2020 et jusqu'au 6 janvier 2021, est, par ailleurs, suspendue sur l'ensemble du terri-

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili;
- sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
- l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento

toire régional toute activité dans les contextes suivants :

- parcs à thème et parcs de divertissement ;
- salles de gymnastique, piscines, centres de natation, centres de bien-être et centres thermaux, sauf pour ce qui est des prestations fournies au titre des niveaux essentiels d'assistance et des activités de réhabilitation ou thérapeutiques ;
- centres culturels, sociaux et récréatifs et centres pour la jeunesse ;
- sports de contact tels qu'ils sont définis par acte du ministre des politiques de la jeunesse et des sports ;
- sports amateurs de base, écoles et parcours d'apprentissage des sports de contact, ainsi que tous les matchs, les compétitions et les activités liées aux sports de contact, y compris celles à caractère ludique et amateur ;
- salles de jeux, de paris sportifs, de bingo, éventuellement à l'intérieur d'établissements destinés à d'autres activités, et maison de jeu ;
- spectacles ouverts au public dans les salles de théâtre, de concert et de cinéma et dans d'autres espaces fermés ou en plein air ;
- établissements de danse, discothèques et établissements similaires fermés ou en plein air ;
- fêtes dans tout espace fermé ou en plein air, y compris celles découlant des cérémonies civiles ou religieuses ;
- événements de toute nature, y compris les événements à caractère culturel, formatif, ludique ou sportif et les foires, ouverts au public, dans tout espace public ou privé ;
- kermesses, foires de tout genre et autres manifestations similaires ;
- répétitions et exhibitions de chœurs et de fanfares ;
- colloques, congrès et autres événements, sauf s'ils se déroulent à distance ;
- expositions des musées et des autres sites de culture au sens de l'art. 101 du code des biens culturels et du paysage visé au décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004, à l'exception des bibliothèques offrant leurs services sur réservation et des archives, sans préjudice du respect des mesures de limitation de l'épidémie ;

mento dell'emergenza epidemica;

- è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

26. E' in ogni caso vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
27. A tutte le attività di cui alla legge regionale 11/2020 e alla presente ordinanza si applicano gli specifici protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 adottati dalla Giunta regionale e, in mancanza di questi, le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o le linee di indirizzo nazionali.

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria

- | épreuves préliminaires et écrites des concours publics et privés, épreuves d'habilitation à l'exercice de toute profession, sauf si l'évaluation des candidats est effectuée exclusivement sur la base du curriculum vitæ ou à distance ;
- | accompagnement de patients dans les salles d'attente des unités de secours d'urgence et d'accueil, sauf dispositions contraires des personnels sanitaires compétents ;
- | remontées mécaniques et domaines skiabiles ; seuls les athlètes professionnels et amateurs dont l'activité a été reconnue d'intérêt national par le *Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*, par le *Comitato italiano paralimpico (CIP)* et/ou par les fédérations y afférentes peuvent les utiliser pour s'entraîner en vue des compétitions sportives nationales et internationales ou pour participer à celles-ci.

DISPOSITIONS FINALES

26. Tout rassemblement de personnes est interdit dans les lieux publics ou ouverts au public et pendant les activités visées à la présente ordonnance.
27. Les activités visées à la loi régionale n° 11 du 9 décembre 2020 et à la présente ordonnance doivent se conformer aux protocoles que le Gouvernement régional adopte pour contrer et pour limiter la propagation du virus ou, à défaut, aux lignes directrices établies par la Conférence des Régions et des Provinces autonomes ou à l'échelle nationale.

La présente ordonnance est valable sur l'ensemble du territoire régional à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'au 6 janvier 2021.

La violation des dispositions de la présente ordonnance entraîne l'application des sanctions visées à l'art. 4 du décret-loi n° 19 du 25 mars 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 35 du 22 mai 2020 et modifié par le décret-loi n° 125 du 7 octobre 2020.

La présente ordonnance est publiée sur le site institutionnel et au Bulletin officiel de la Région. La publication vaut notification individuelle, aux termes de la loi, à toutes les personnes concernées.

La présente ordonnance est communiquée, pour information et/ou exécution, aux forces de l'ordre, y compris le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, aux syndics des Communes val-

presso il Comune di Saint-Pierre, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario dell'Azienda USL Valle d'Aosta, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Aosta, 23 dicembre 2020.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

Allegati:

- 1) Elenco delle attività di commercio al dettaglio
- 2) Elenco dei servizi per la persona

Allegato 1
Elenco delle attività di commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

dôtaines et à la Commission extraordinaire de la Commune de Saint-Pierre ; par ailleurs, elle est communiquée, pour information, au chef du Cabinet de la Présidence de la Région, au dirigeant de la structure régionale « Affaires préfectorales » et au commissaire de l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

La présente ordonnance est transmise au président du Conseil des ministres et au ministre de la santé.

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-ci. Un recours extraordinaire devant le chef de l'État est également possible dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 23 décembre 2020.

Le président,
Erik LAVEVAZ

Annexes :

- 1) Liste des activités de commerce de détail
- 2) Liste des services à la personne

Annexe 1
Liste des activités de commerce de détail

- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (aliments et boissons) : hypermarchés, supermarchés, hard discounts alimentaires, mini-marchés et autres magasins non spécialisés de produits alimentaires divers
- Commerce de détail de produits surgelés - Commerce de détail en magasin non spécialisé d'ordinateurs, de périphériques, d'équipements de télécommunication, d'équipements électroniques audio et vidéo grand public et d'appareils électroménagers
- Commerce de détail de produits alimentaires, de boissons et de tabac (cigarettes électroniques et e-liquides compris) en magasin spécialisé (code ATECO 47.2)
- Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé
- Commerce de détail d'équipements des technologies de l'information et de la communication (TIC) en magasin spécialisé (code ATECO 47.4)
- Commerce de détail de quincaillerie, de vernis, de verre plat et de matériaux de construction (sanitaires et carreaux compris) en magasin spécialisé

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati- Commercio al dettaglio di biancheria personale- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali | <ul style="list-style-type: none">- Commerce de détail de produits hygiéniques et sanitaires- Commerce de détail de machines, d'équipements et de produits pour l'agriculture et le jardinage- Commerce de détail d'articles d'éclairage et de systèmes de sécurité en magasin spécialisé- Commerce de détail de livres en magasin spécialisé- Commerce de détail de journaux, de revues et de magazines- Commerce de détail de papeterie et de fournitures de bureau- Commerce de détail de vêtements et de chaussures pour enfants et nourrissons- Commerce de détail de vêtements de dessous- Commerce de détail d'articles de sport (vélos, etc.) et de loisir en magasin spécialisé- Commerce d'automobiles et de motocycles (pièces détachées et accessoires compris)- Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé- Commerce de détail de médicaments en magasin spécialisé (pharmacies et autres commerces spécialisés de médicaments sans ordonnance)- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé- Commerce de détail de produits de beauté, de parfumerie et d'herboristerie en magasin spécialisé- Commerce de détail de fleurs, plantes, bulbes, graines et engrais- Commerce de détail d'animaux domestiques et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé- Commerce de détail de matériel optique et photographique- Commerce de détail de combustibles à usage domestique et pour le chauffage- Commerce de détail de savons, de produits de nettoyage, de cires et de produits similaires- Commerce de détail d'articles funéraires |
|--|--|

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Elenco dei servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
FINANZE, INNOVAZIONE,
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO**

Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 3.

Attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 luglio 2020, nell'ambito dei poteri commissariali delegati al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi, in attuazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 27/2020. Approvazione del documento preliminare alla progettazione del prefabbricato denominato blocco C1. Affidamento dell'incarico di progettazione.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE,
RISORSE IDRICHE E TERRITORIO IN QUALITÀ DI
SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI DEL
PIANO REGIONALE APPROVATO DAL MINISTERO
DELLA SALUTE CON IL DECRETO 14220/2020, DI

- Commerce de détail ambulante des articles suivants : aliments et boissons ; produits maraîchers ; poissons et crustacés ; viandes ; fleurs, plantes, bulbes, graines et engrais ; parfums et produits de beauté ; savons, lessives et autres détergents ; linge ; vêtements et chaussures pour enfants et nourrissons
- Commerce de détail de tout produit par Internet, par télévision, par correspondance, par radio ou par téléphone
- Vente par automates

Annexe 2
Liste des services à la personne

- Blanchisseries et services de nettoyage de matières textiles et d'articles en fourrure
- Blanchisseries industrielles
- Autres services de blanchisserie-teinturerie
- Services funéraires et connexes
- Barbiers et coiffeurs

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DES FINANCES, INNOVATION,
OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE**

Ordonnance n° 3 du 23 décembre 2020,

portant approbation du document préliminaire en vue de la conception du projet d'aménagement du préfabriqué dénommé « Bloc C1 » et attribution du mandat y afférent, dans le cadre des actions visant à la réalisation - en vertu des pouvoirs de commissaire délégués au président de la Région au sens de l'art. 2 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020 - des ouvrages prévus par le plan régional approuvé par le décret du Ministère de la Santé n° 14220 du 13 juillet 2020, ainsi qu'à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'établissement des comptes rendus des actions en cause, aux termes de l'ordonnance du commissaire extraordinaire n° 27 du 8 octobre 2020.

LE COORDINATEUR
DU DÉPARTEMENT DE LA PROGRAMMATION, DES
RESSOURCES HYDRIQUES ET DU TERRITOIRE, EN
SA QUALITÉ DE RÉALISATEUR DES ACTIONS
PRÉVUES PAR LE PLAN RÉGIONAL APPROUVÉ PAR
LE DÉCRET DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ N° 14220

CUI ALL'ORDINANZA N. 420 DEL 14/10/2020

Vista l'Ordinanza n. 420 in data 14 Ottobre 2020 del Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'ordinanza n. 27 dell'8 ottobre 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 luglio 2020 e con la quale il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio è individuato quale struttura dirigenziale con funzioni di supporto (di seguito, struttura regionale di supporto) al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali stessi (di seguito, Commissario) e il Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, soggetto attuatore) Ing. Raffaele ROCCO assume le funzioni di soggetto attuatore ed è responsabile della struttura regionale di supporto.

Preso atto che il soggetto attuatore è tenuto a coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del d.l. 18/2020 strettamente necessari per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, come da pianificazione approvata dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 luglio 2020, svolgendo, in particolare, coerentemente con le direttive impartite dal Commissario straordinario con l'ordinanza n. 27/2020, per attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di progetto con la B.E.I. ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge, ivi comprese quelle previste dal titolo I, capo I, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, dell'articolo 2, in caso di affidamenti sopra soglia, e dell'articolo 1, in caso di affidamenti sotto soglia; ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società in house; ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;

Preso atto che con la medesima Ordinanza n. 420/2020 il soggetto attuatore si avvale nell'ambito delle suddette attività, delle strutture del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, oltre che di altre strutture regionali in relazione alle attività da svolgere;

Richiamato quanto previsto dalla propria Ordinanza n. 1 del 2 novembre 2020 che stabilisce l'organizzazione della struttura

DU 13 JUILLET 2020 ET VISÉ À L'ORDONNANCE DU
PRÉSIDENT DE LA RÉGION N° 420
DU 14 OCTOBRE 2020

Vu l'ordonnance du président de la Région n° 420 du 14 octobre 2020, prise dans l'exercice des fonctions de commissaire au sens de l'ordonnance n° 27 du 8 octobre 2020 du commissaire extraordinaire chargé de la réalisation et de la coordination des mesures de lutte contre la diffusion de l'épidémie de COVID-19 nommé par le décret du président du Conseil des ministres n° 0006119P4.8.1.4.1 du 18 mars 2020 et relative à l'application des actions visant à la réalisation des ouvrages prévus par le plan régional approuvé par le décret du Ministère de la santé n° 14220 du 13 juillet 2020, au sens de laquelle le Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire (ci-après dénommé « structure régionale de soutien ») est chargé de collaborer avec le président de la Région dans l'exercice de ses pouvoirs de commissaire (ci-après dénommé « commissaire ») et le coordinateur dudit département, M. Raffaele ROCCO, est nommé en tant que réalisateur des actions en cause (ci-après dénommé « réalisateur ») et exerce les fonctions de responsable de la structure régionale de soutien ;

Considérant que le réalisateur est chargé d'épauler le commissaire dans l'exercice des pouvoirs visés à l'art. 122 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 qui sont indispensables pour la réalisation des travaux de réaménagement ou de restructuration des services de médecine, de la séparation des parcours et/ou de la restructuration des services de secours d'urgence prévus par le plan susmentionné, et d'exercer, conformément aux directives imparties par l'ordonnance du commissaire extraordinaire n° 27/2020, les fonctions nécessaires pour réaliser les ouvrages et assurer les activités techniques y afférentes, telles que la conception, les contrôles sur la conception, la direction des travaux, la coordination de la sécurité et les récolements, soit par des marchés publics attribués compte tenu des engagements établis par le contrat de projet avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et des simplifications prévues par la loi - y compris celles visées au chapitre premier du titre premier du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020, converti, avec modifications, par la loi n° 120 du 11 septembre 2020, et notamment à son art. 1^{er}, en cas de marchés au-dessous du seuil communautaire, et à son art. 2, en cas de marchés dépassant ledit seuil - soit par l'intermédiaire de ses structures techniques et d'entretien, à condition que celles-ci œuvrent sur la base de contrats déjà conclus et encore en vigueur, ou bien par l'intermédiaire de sociétés in house, soit encore sur la base des contrats cadres définis par le commissaire extraordinaire ;

Considérant qu'aux termes de ladite ordonnance n° 420/2020, le réalisateur fait appel, aux fins des actions en cause, aux structures du Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire, ainsi qu'aux autres structures de la Région, en fonction des activités à exercer ;

Rappelant son ordonnance n° 1 du 2 novembre 2020 relative à l'organisation de la structure régionale de soutien ;

regionale di supporto;

Dato atto che il piano per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 luglio 2020 prevede tra gli altri la realizzazione di un prefabbricato di due piani della superficie complessiva di circa 800 metri quadrati, collegato all'area dell'attuale terapia intensiva, dove allocare 9 posti di terapia subintensiva e 8 posti di terapia intensiva per un importo previsto di spesa pari a euro 3.038.688,00 comprese le spese tecniche e gli oneri di IVA, ma escluse le attrezzature elettromedicali, denominato "blocco C1".

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento, Ing. Raffaele ROCCO, ha predisposto, sulla base delle indicazioni del Piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il decreto n. 14220 del 13 luglio 2020, il documento preliminare alla progettazione per l'intervento previsto dal piano confermandone in via preliminare il costo presunto in euro 3.038.688,00, compreso di oneri tecnici e IVA, ma escluse le attrezzature elettromedicali.

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza all'affidamento del servizio di progettazione del prefabbricato per definire costi e tempi di realizzazione, oltre che le caratteristiche tipologiche, strutturali e funzionali di dettaglio in relazione alla sua ubicazione e alle connessioni con la struttura ospedaliera;

Atteso che è stata attivata da INVITALIA una procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione degli accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della legge n. 77/2020 e che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Valle d'Aosta, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo al Servizio di progettazione, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione a favore del raggruppamento di società, costituendo da L+ PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Via Alberto da Giussano n. 21 c.a.p. 20145 Partita IVA n. 06077680962, quale capogruppo, da HYDEA SPA con sede legale in Firenze (FI), Via del Rosso Fiorentino n.2/g c.a.p. 50142 Partita IVA n. 0423560488, quale mandante, e da HLAB ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Firenze (FI), Via del Rosso Fiorentino n.2/g c.a.p. 50142 Partita IVA n. 06994510482, quale mandante.

Dato atto che l'importo della prestazione progettuale è stato valutato in lordi euro 316.590,28, ridotto a euro 221.613,20 per applicazione del ribasso offerto in sede di gara;

Dato atto, inoltre, che al finanziamento della spesa per la

Considérant que le plan des actions visant à la réalisation des ouvrages prévus par le plan régional approuvé par le décret du Ministère de la santé n° 14220/2020 comprend, entre autres, l'aménagement d'un préfabriqué à deux étages dénommé « Blocco C1 », d'une superficie globale de 800 mètres carrés, relié au service de soins intensifs et destiné à accueillir neuf lits de soins semi-intensifs et huit lits de soins intensifs, pour un montant de 3 038 688 euros, frais techniques et IVA compris mais sans les frais pour les équipements électro-médicaux ;

Considérant que le signataire de la présente ordonnance, en tant que responsable unique de la procédure, a rédigé, sur la base des indications du plan régional approuvé par le décret du Ministère de la santé n° 14220/2020, le document préliminaire en vue de la conception des travaux en cause et a confirmé le coût présumé de 3 038 688 euros, frais techniques et IVA compris mais sans les frais pour les équipements électro-médicaux ;

Considérant qu'il est nécessaire d'attribuer avec urgence le service de conception des travaux en cause, afin d'en définir les coûts et les délais de réalisation, ainsi que les caractéristiques typologiques, structurelles et fonctionnelles détaillées, compte tenu de la localisation prévue pour le préfabriqué et de ses liens avec la structure hospitalière ;

Considérant, d'une part, qu'INVITALIA a lancé un appel d'offres en procédure d'urgence impérieuse comprenant vingt et un lots et ayant pour but la conclusion d'accords-cadres avec plusieurs opérateurs économiques au sens de l'art. 33 de la directive 2014/24/UE, en vue de l'attribution de travaux, de services d'ingénierie et d'architecture et d'autres services techniques, dans le cadre de la réalisation du réseau hospitalier national au sens de l'art. 1^{er} du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 converti par l'art. 1^{er} de la loi n° 77 du 17 juillet 2020, et, d'autre part, que l'accord-cadre relatif au *Lotto Geografico Valle d'Aosta*, et notamment au *Sub-lotto Prestazionale n° 2*, concernant le service de conception, de direction des travaux et de coordination de la sécurité pendant la phase de conception et/ou de réalisation, a été passé le 2 novembre 2020 avec le groupement momentané d'entreprises en cours de constitution composé par *L+PARTNERS srl* (20145 Milan, *Via Alberto da Giussano, 21*), n° d'immatriculation IVA 06077680962 (chef de file), *HYDEA SpA* (50142 Florence, *Via del Rosso Fiorentino, 2/g*), n° d'immatriculation IVA 0423560488 (mandante) et *HLAB ENGINEERING srl* (50142 Florence, *Via del Rosso Fiorentino, 2/g*), n° d'immatriculation IVA 06994510482 (mandante) ;

Considérant que le montant brut des prestations de conception, estimé à 316 590,28 euros et valant mise à prix, a été réduit à 221 613,20 euros à la suite de l'application du rabais proposé ;

Considérant que la dépense pour la phase de conception

fase di progettazione e per la realizzazione del prefabbricato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0024522 "Spese sui fondi assegnati dallo stato per la riorganizzazione della rete ospedaliera", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1311 del 09.12.2020 recante "Modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e conseguenti variazioni ai documenti contabili", con la quale è stato approvato, tra gli altri, l'inserimento nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 dell'intervento codice DP 10 S 00 2020 avente ad oggetto "Costruzione di un prefabbricato, da collocarsi tra il centro prelievi e il corpo C e collegato con quest'ultimo, presso il presidio ospedaliero regionale "U. Parini" di Aosta";

Preso atto che successivo provvedimento si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa.

ordina

Art. 1 di approvare il documento preliminare alla progettazione relativo alla realizzazione di un prefabbricato dove allocare 9 posti di terapia subintensiva e 8 posti di terapia intensiva per un importo presunto di spesa pari a euro 3.038.688,00, compreso di oneri tecnici e IVA, ma escluse le attrezzature elettromedicali, denominato "blocco C1", all'interno dell'area Ospedaliera "Umberto Parini" di Aosta, depositato presso gli uffici della struttura regionale di supporto;

Art. 2 di affidare l'incarico di progettazione in attuazione di quanto previsto dall'accordo quadro da L+ PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Via Alberto da Giussano n. 21 c.a.p. 20145 Partita IVA n. 06077680962, quale capogruppo, da HYDEA SPA con sede legale in Firenze (FI), Via del Rosso Fiorentino n.2/g c.a.p. 50142 Partita IVA n. 0423560488, quale mandante, e da HLAB ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Firenze (FI), Via del Rosso Fiorentino n.2/g c.a.p. 50142 Partita IVA n. 06994510482, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale AOSTA, per un importo di spesa previsto in lordi euro 221.613,20 e alle condizioni previste dal disciplinare di incarico, depositato presso gli uffici della struttura regionale di supporto;

Art. 3 di dare atto che la somma necessaria a copertura delle spese per la fase di progettazione e per la realizzazione del prefabbricato trova copertura sul capitolo U0024522 "Spese sui fondi assegnati dallo stato per la riorganizzazione della rete ospedaliera", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità;

des travaux d'aménagement du préfabriqué en cause et pour la phase de réalisation desdits travaux est financée par les crédits inscrits au chapitre U0024522 (Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réorganisation du réseau hospitalier) du budget de gestion 2020/2022 de la Région ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 1311 du 9 décembre 2020 (Modification du plan régional des travaux publics au titre de la période 2020/2022 et des documents comptables y afférents) approuvant, entre autres, l'insertion dans le plan régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2020/2022 de l'action DP 10 S 00 2020, relative à l'aménagement, dans le cadre du centre hospitalier régional « Umberto Parini » d'Aoste, d'un préfabriqué entre le centre des prélèvements et le corps C et relié avec ce dernier ;

Considérant que l'engagement de la dépense nécessaire fera l'objet d'un acte ultérieur,

ordonne

Art. 1^{er} Le document préliminaire en vue de la conception des travaux d'aménagement, dans le cadre du centre hospitalier régional « Umberto Parini » d'Aoste, d'un préfabriqué dénommé « Bloc C1 » et destiné à accueillir neuf lits de soins semi-intensifs et huit lits de soins intensifs, pour un montant présumé de 3 038 688 euros, frais techniques et IVA compris mais sans les frais pour les équipements électro-médicaux, est approuvé. Ledit document est déposé aux bureaux de la structure régionale de soutien.

Art. 2 Au sens de l'accord-cadre passé avec le groupement temporaire d'entreprises composé par L+PARTNERS srl (20145 Milan, Via Alberto da Giussano, 21), n° d'immatriculation IVA 06077680962 (chef de file), HYDEA SpA (50142 Florence, Via del Rosso Fiorentino, 2/g) n° d'immatriculation IVA 0423560488 (mandante) et HLAB ENGINEERING srl (50142 Florence, Via del Rosso Fiorentino, 2/g), n° d'immatriculation IVA 06994510482 (mandante), et adjudicataire au titre de l'Area Territoriale AOSTA, le mandat de conception des travaux d'aménagement du préfabriqué en cause est attribué pour un montant de 221 613,20 euros et aux conditions prévues par le cahier des charges déposé aux bureaux de la structure régionale de soutien.

Art. 3 Les dépenses relatives à la phase de conception des travaux d'aménagement et à la phase de réalisation desdits travaux sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre U0024522 (Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réorganisation du réseau hospitalier) du budget de gestion 2020/2022 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires.

Art. 4 di stabilire che la struttura Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio procederà, con successivi atti alla prenotazione e/o impegno delle somme di cui si tratta;

Art. 5 di stabilire che la presente Ordinanza è trasmessa al Commissario, entro due giorni come indicato al punto 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario n. 1/2020, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società, al Coordinatore del Dipartimento sanità e salute e all'Azienda sanitaria della Valle d'Aosta .

Aosta, 23 dicembre 2020

Il Dirigente
Raffaele ROCCO
in qualità di Soggetto attuatore
ex Ordinanza 420/2020

Ordinanza 21 dicembre 2020, n 37.

Approvazione della perizia di variante tecnica non suppletiva n.1 e della proroga dei tempi contrattuali ai sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016 dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il Convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in Reg. La Rochère 1/A ad Aosta (CUP B67B20145120002 - CIG 8416048683) affidati all'IMPRESA EDILE CAREERE s.a.s, di Gressan.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE,
RISORSE IDRICHE E TERRITORIO IN QUALITÀ
DI SOGGETTO ATTUATORE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 31, COMMA 4,
DELLA L.R. 8/2020,

Vista l'Ordinanza n. 289 in data 14 luglio 2020 del Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, con la quale Il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio è individuato fino al 31 dicembre 2020 quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto (di seguito, struttura regionale di supporto) al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 della l.r. 8/2020 (di seguito, Commissario) e il Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, soggetto attuatore) Ing. Raffaele ROCCO assume le funzioni di soggetto attuatore ed è responsabile della struttura regionale di supporto.

Preso atto che il soggetto attuatore mediante la struttura regionale di supporto coadiuva il Commissario nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della l.r. 8/2020,

Art. 4 Le Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire procédera, par des actes ultérieurs, à la réservation et/ou à l'engagement des sommes nécessaires.

Art. 5 La présente ordonnance est transmise au commissaire sous deux jours (au sens du point 2 de l'art. 2 de l'ordonnance du commissaire n° 1/2020), aux coordinateurs du Département du budget, des finances, du patrimoine et des sociétés à participation régionale et du Département de la santé et du bien-être, ainsi qu'à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 décembre 2020.

Le coordinateur,
Raffaele ROCCO
en sa qualité de réalisateur
au sens de l'ordonnance n° 420/2020

Ordonnance n° 37 du 21 décembre 2020,

portant approbation de l'expertise relative à la variante technique non supplétive n° 1, ainsi que de la prorogation, au sens de l'art. 106 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016, des délais de réalisation des travaux d'aménagement des services hygiéniques des chambres du 3^e étage et de réfection des services hygiéniques collectifs du 4^e étage de l'internat de l'Institut agricole régional situé à Aoste, 1/A, Région La Rochère (CUP B67B20145120002 - CIG 8416048683), confiés à *Impresa Edile CAREERE sas de Gressan.*

LE COORDINATEUR
DU DÉPARTEMENT DE LA PROGRAMMATION,
DES RESSOURCES HYDRIQUES ET DU TERRITOIRE,
EN SA QUALITÉ DE RÉALISATEUR AU SENS DU
QUATRIÈME ALINÉA DE L'ART. 31 DE LA LOI
RÉGIONALE N° 8 DU 13 JUILLET 2020

Vu l'ordonnance du président de la Région n° 289 du 14 juillet 2020 prise dans l'exercice des fonctions de commissaire visées à l'art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, au sens de laquelle, jusqu'au 31 décembre 2020, le Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire est désigné en tant que structure de direction du premier niveau (ci-après dénommée « structure régionale de soutien ») chargée d'épauler le président de la Région (ci-après dénommé « commissaire ») dans l'exercice des fonctions susmentionnées et le coordinateur dudit département, l'ingénieur Raffaele ROCCO (ci-après dénommé « réalisateur »), remplit les fonctions de réalisateur et est responsable de la structure de soutien en cause ;

Considérant que le réalisateur, par l'intermédiaire de la structure régionale de soutien, doit épauler le commissaire dans l'exercice des fonctions visées aux premier et troisième

svolgendo le seguenti funzioni e attività:

- a) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento, al controllo e all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari previsti dal programma degli interventi approvati dal commissario ai sensi dell'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, anche avvalendosi, su disposizione del commissario, di soggetti esterni; secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera d), della l.r. 8/2020, il responsabile unico del procedimento è, in ogni caso, nominato dal Commissario e deve essere uno solo per tutti gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r.8/2020;
- b) istruttoria tecnica e amministrativa relativa ai progetti di intervento e alle richieste provenienti dagli enti locali e dai dirigenti scolastici, finalizzata, nel caso di interventi di competenza dei Comuni, al raggiungimento dell'intesa di cui agli articoli 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019 e 31, comma 5, della l.r. 8/2020 e, nel caso di interventi di competenza della Regione, all'inserimento degli stessi nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;
- c) monitoraggio e rendicontazione quindicinali al Commissario sull'attuazione delle attività e del programma degli interventi, e sul loro stato di avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento.

Vista l'Ordinanza n. 316 in data 30 luglio 2020 del Presidente della Regione, come modificata da successiva Ordinanza n. 348 in data 21 agosto 2020 nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 ha approvato il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo e delle relative procedure e dei soggetti realizzatori, che comprende, in particolare, i lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta;

Richiamata la propria Ordinanza n. 33 del 20 novembre 2020 con la quale è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto con la Ditta CARERE sas di Gressan dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del

alinéas de l'art. 31 de la LR n° 8/2020 et est chargé notamment :

- a) Des activités techniques et administratives liées à la conception, à l'adjudication, au contrôle, à la réalisation et au récolement des travaux, des fournitures et des services prévus par le plan extraordinaire approuvé par le commissaire au sens de la lettre b) du sixième alinéa et du septième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, en faisant appel, entre autres, sur décision du commissaire, à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale ; aux termes de la lettre d) du sixième alinéa dudit article, le responsable unique de la procédure (RUP) est, en tout état de cause, nommé par le commissaire et doit être le même pour tous les travaux figurant dans le plan extraordinaire susmentionné ;
- b) De l'instruction technique et administrative des projets et des requêtes des collectivités locales et des directeurs généraux des institutions scolaires, aux fins de la conclusion de l'entente visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 4 du décret-loi n° 32 du 18 avril 2019 et au cinquième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, lorsque les travaux sont du ressort des Communes, et à l'insertion de ceux-ci dans le plan extraordinaire susmentionné, lorsque les travaux sont du ressort de la Région ;
- c) Du suivi des travaux et de l'établissement d'un compte rendu, à envoyer au commissaire tous les quinze jours, sur la réalisation et l'état d'avancement des activités et du plan extraordinaire, ainsi que d'un rapport qui doit être assorti de la documentation attestant les dépenses supportées pour chaque intervention ;

Vu l'ordonnance du président de la Région n° 316 du 30 juillet 2020 (Approbation, aux termes des lettres b) et d) du sixième alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, du plan extraordinaire des travaux relatifs aux écoles secondaires du deuxième degré pour la reprise et le déroulement, dans des conditions de sécurité, des activités en présentiel des écoles et des pensionnats au titre de l'année scolaire 2020/2021 et définition des travaux urgents de construction scolaire pour la réalisation de celui-ci), prise par le président de la Région en sa qualité de commissaire au sens de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, modifiée par l'ordonnance n° 348 du 21 août 2020 et définissant, entre autres, les procédures et les réalisateurs relatifs au plan en cause, qui prévoit notamment la réalisation des services hygiéniques des chambres du 3^e étage et la réfection des services hygiéniques collectifs du 4^e étage de l'internat de l'Institut agricole régional situé à Aoste, 1/A, Région La Rochère ;

Rappelant son ordonnance n° 33 du 20 novembre 2020 (Validation de l'attribution par procédure négociée au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 converti, avec modifications, par la loi n° 120 du 11 septembre 2020, à *Impresa Edile CARERE sas* de

piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazione, dalla legge 120/2020

Dato atto che si è reso necessario realizzare i seguenti interventi finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità:

- 1) esecuzione di tramezze di partizione perimetrali dei n.9 costruendi servizi igienici all'interno delle camerate al piano 3° del plesso scolastico collegiale in pannelli di gesso cartonato (in gergo "cartongesso"), in doppia lastra, di cui il lato interno in lastra antiumidità ed idrorepellente; in sostituzione delle tramezze di partizione in blocchi forati in termo-laterizi, legati con idonea malta cementizia di spessore 10 cm.
- 2) sostituzione/adattamenti tubazioni colonne della rete di distribuzione a.f.s. (acqua fredda sanitaria), a.c.s. (acqua calda sanitaria) e ricircolo in multistrato acciaio-pead.

Evidenziato che il Direttore dei lavori ha indicato che detti interventi non comportano un aumento della spesa già prevista, ma solo una diversa e minima ripartizione tra le voci dei lavori previsti dal contratto, redigendo un'apposita variante tecnica senza aumento di spesa, e che per consentire l'ultimazione dei lavori di cui si tratta si rende necessario prorogare i termini fissati per la loro ultimazione di ventidue (22) giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che l'approvazione degli interventi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta, parere e costituisce anche titolo abilitativo alla loro realizzazione.

ordina

1. di approvare ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 la variante tecnica senza aumento di spesa relativa ai lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta;
2. di approvare l'esecuzione da parte Ditta CAREERE sas di Gressan della variante in corso d'opera alle condizioni, patti e prezzi risultanti dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 21/12/2020;
3. di concedere una proroga dei termini di ventidue (22) giorni naturali consecutivi a partire dal 30 novembre 2020;
4. di stabilire che l'approvazione degli interventi sostituisce

Gressan du marché relatif aux travaux de réalisation des services hygiéniques des chambres du 3^e étage et de réfection des services hygiéniques collectifs du 4^e étage de l'internat de l'Institut agricole régional situé à Aoste, 1/A, Région La Rochère et approbation du contrat y afférent) ;

Considérant qu'il est nécessaire de réaliser les travaux ci-après, dans le but d'améliorer les ouvrages en cause et leur fonctionnalité :

- 1) Réalisation de parois des neuf services hygiéniques qui desserviront les chambres du 3^e étage de l'internat par des plaques de plâtre cartoné (placoplastre) double peau anti-humidité et hydrofuges du côté intérieur, à la place des parois en briques poreuses de 10 cm d'épaisseur liées au mortier de ciment ;
- 2) Remplacement ou adaptation des colonnes du réseau de distribution de l'eau froide et de l'eau chaude sanitaires et de recirculation par des tubes en multi-couche acier/pead ;

Considérant, d'une part, que le directeur des travaux a précisé que ces derniers n'entraînent aucune augmentation de la dépense prévue, mais uniquement une répartition légèrement différente de celle-ci entre les postes visés au contrat et a rédigé une variante technique non supplétive sans augmentation de la dépense et, d'autre part, qu'aux fins de l'achèvement des travaux en cause, il est nécessaire de reporter de vingt-deux jours naturels et consécutifs les délais contractuels ;

Considérant que l'approbation des travaux en cause tient lieu, de plein droit, de tout avis positif, autorisation, visa ou permis nécessaire en vue de la réalisation de ceux-ci,

ordonne

1. La variante technique non supplétive sans augmentation de dépense relative aux travaux d'aménagement des services hygiéniques des chambres du 3^e étage et de réfection des services hygiéniques collectifs du 4^e étage de l'internat de l'Institut agricole régional situé à Aoste, 1/A, Région La Rochère, est approuvée au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 106 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016.
2. La réalisation en cours de chantier par *Impresa Edile CAREERE sas* de Gressan de la variante en cause est approuvée aux mêmes conditions, accords et prix résultant de l'acte de soumission signé le 21 décembre 2020.
3. Les délais contractuels sont reportés de vingt-deux jours naturels et consécutifs à compter du 30 novembre 2020.
4. L'approbation de la variante en cause tient lieu, de plein

a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta, parere e costituisce anche titolo abilitativo alla loro realizzazione;

5. di stabilire che la presente Ordinanza è trasmessa al Commissario, entro due giorni come indicato al punto 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario n. 1/2020, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Dirigente della Struttura Edilizia strutture scolastiche, alla Dirigente della Struttura Programmazione Edilizia e logistica scolastica, all'Impresa Edile CARERE S.a.S e all'ing. Andrea DUCLOS di Brissogne;
6. di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>).

Aosta, 21 dicembre 2020.

Il Coordinatore
Raffaele ROCCO
in qualità di Soggetto attuatore
ex ordinanza 289/2020

Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 38.

Servizio di locazione di prefabbricati modulari scolastici (PMS) da adibire a sede temporanea del Liceo Bérard - Approvazione della consegna della struttura nella sua integrità, da parte del RTI Bérard (CHENEVIER SPA, di Charvensod (AO) (mandataria), ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO di Aosta (mandante), EDILUBOZ S.R.L. A SOCIO UNICO di Villeneuve (AO) (mandante), COPRO SRL di Etroubles (AO) (mandante), BESEVAL COSTRUZIONI S.R.L. di Sarre (AO).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE
IDRICHE E TERRITORIO IN QUALITÀ DI SOGGETTO
ATTUATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA
4, DELLA L.R. 8/2020,

Vista l'Ordinanza n. 289 in data 14 luglio 2020 del Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, con la quale Il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio è individuato fino al 31 dicembre 2020 quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto (di seguito, struttura regionale di supporto) al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo

droit, de tout avis positif, autorisation, visa ou permis nécessaire en vue de la réalisation de celle-ci.

5. La présente ordonnance est transmise au commissaire sous deux jours (au sens du point 2 de l'art. 2 de l'ordonnance du commissaire n° 1 du 21 juillet 2020) et au coordinateur du Département du budget, des finances, du patrimoine et des sociétés à participation régionale, aux dirigeants des structures « Bâtiments scolaires » et « Programmation de la construction et logistique scolaire », ainsi qu'à l'Impresa Edile CARERE sas et à l'ingénieur Andrea DUCLOS de Brissogne.
6. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel de la Région et, aux termes de l'art. 42 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte des dispositions en matière d'obligations de publicité, de transparence et de diffusion des informations par les administrations publiques), sur le site institutionnel de la Région <http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>.

Fait à Aoste, le 21 décembre 2020.

Le coordinateur,
Raffaele ROCCO
en sa qualité de réalisateur
au sens de l'ordonnance n° 289/2020

Ordonnance n° 38 du 24 décembre 2020,

portant approbation de la prise en charge de l'ensemble de la structure réalisée par le groupement momentané d'entreprises « Bérard », constitué entre CHENEVIER SpA de Charvensod (mandataire), ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO d'Aoste (mandant), EDILUBOZ SRL a socio unico de Villeneuve (mandante), COPRO SRL d'Étroubles (mandante) et BESEVAL COSTRUZIONI SRL de Sarre (mandante) dans le cadre du service de location de modules préfabriqués destinés à accueillir temporairement le Lycée Bérard.

LE COORDINATEUR
DU DÉPARTEMENT DE LA PROGRAMMATION, DES
RESSOURCES HYDRIQUES ET DU TERRITOIRE,
EN SA QUALITÉ DE RÉALISATEUR AU SENS
DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ART. 31 DE LA LOI
RÉGIONALE N° 8 DU 13 JUILLET 2020

Vu l'ordonnance du président de la Région n° 289 du 14 juillet 2020 prise dans l'exercice des fonctions de commissaire visées à l'art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, au sens de laquelle, jusqu'au 31 décembre 2020, le Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire est désigné en tant que structure de direction du premier niveau (ci-après dénommée « structure régionale de soutien ») chargée d'épauler le président de la Région (ci-après dénommé

31 della l.r. 8/2020 (di seguito, Commissario) e il Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, soggetto attuatore) Ing. Raffaele ROCCO assume le funzioni di soggetto attuatore ed è responsabile della struttura regionale di supporto.

Preso atto che il soggetto attuatore mediante la struttura regionale di supporto coadiuva il Commissario nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della l.r. 8/2020, svolgendo le seguenti funzioni e attività:

- a) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento, al controllo e all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari previsti dal programma degli interventi approvati dal commissario ai sensi dell'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, anche avvalendosi, su disposizione del commissario, di soggetti esterni; secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera d), della l.r. 8/2020, il responsabile unico del procedimento è, in ogni caso, nominato dal Commissario e deve essere uno solo per tutti gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r.8/2020;
- b) istruttoria tecnica e amministrativa relativa ai progetti di intervento e alle richieste provenienti dagli enti locali e dai dirigenti scolastici, finalizzata, nel caso di interventi di competenza dei Comuni, al raggiungimento dell'intesa di cui agli articoli 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019 e 31, comma 5, della l.r. 8/2020 e, nel caso di interventi di competenza della Regione, all'inserimento degli stessi nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;
- c) monitoraggio e rendicontazione quindicinali al Commissario sull'attuazione delle attività e del programma degli interventi, e sul loro stato di avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento.

Vista l'Ordinanza n. 316 in data 30 luglio 2020 del Presidente della Regione, come modificata da successiva Ordinanza n. 348 in data 21 agosto 2020 nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 ha approvato il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo e delle relative procedure e dei soggetti realizzatori, indicando in particolare come soluzione ottimale per il sistema scolastico, la fornitura in locazione di una sede temporanea dove collocare l'istituzione scolastica Liceo Bérard.

« commissaire ») dans l'exercice des fonctions susmentionnées et le coordinateur dudit département, l'ingénieur Raffaele ROCCO (ci-après dénommé « réalisateur »), remplit les fonctions de réalisateur et est responsable de la structure de soutien en cause ;

Considérant que le réalisateur, par l'intermédiaire de la structure régionale de soutien, doit épauler le commissaire dans l'exercice des fonctions visées aux premier et troisième alinéas de l'art. 31 de la LR n° 8/2020 et est chargé notamment :

- a) Des activités techniques et administratives liées à la conception, à l'adjudication, au contrôle, à la réalisation et au récolement des travaux, des fournitures et des services prévus par le plan extraordinaire approuvé par le commissaire au sens de la lettre b) du sixième alinéa et du septième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, en faisant appel, entre autres, sur décision du commissaire, à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale ; aux termes de la lettre d) du sixième alinéa dudit article, le responsable unique de la procédure (RUP) est, en tout état de cause, nommé par le commissaire et doit être le même pour tous les travaux figurant dans le plan extraordinaire susmentionné ;
- b) De l'instruction technique et administrative des projets et des requêtes des collectivités locales et des directeurs généraux des institutions scolaires, aux fins de la conclusion de l'entente visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 4 du décret-loi n° 32 du 18 avril 2019 et au cinquième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, lorsque les travaux sont du ressort des Communes, et à l'insertion de ceux-ci dans le plan extraordinaire susmentionné, lorsque les travaux sont du ressort de la Région ;
- c) Du suivi des travaux et de l'établissement d'un compte rendu, à envoyer au commissaire tous les quinze jours, sur la réalisation et l'état d'avancement des activités et du plan extraordinaire, ainsi que d'un rapport qui doit être assorti de la documentation attestant les dépenses supportées pour chaque intervention ;

Vu l'ordonnance du président de la Région n° 316 du 30 juillet 2020 (Approbation, aux termes des lettres b) et d) du sixième alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, du plan extraordinaire des travaux relatifs aux écoles secondaires du deuxième degré pour la reprise et le déroulement, dans des conditions de sécurité, des activités en présentiel des écoles et des pensionnats au titre de l'année scolaire 2020/2021 et définition des travaux urgents de construction scolaire pour la réalisation de celui-ci), prise par le président de la Région en sa qualité de commissaire au sens de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, modifiée par l'ordonnance n° 348 du 21 août 2020 et définissant, entre autres, les procédures et les réa-

Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 31 luglio 2020 con la quale è stato approvato l'avvio dell'appalto del servizio di locazione di fabbricati modulari scolastici (PMS) per la scuola secondaria di secondo grado Liceo Bérard di Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in combinato disposto con l'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, i "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", facendo ricorso per l'espletamento delle procedure di cui trattasi alla centrale Unica di Committenza della Regione autonoma della Valle d'Aosta demandando ad essa di redigere la documentazione di gara, procedere all'invio delle richieste di offerta agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante previa indagine di mercato che si sono impegnati di rispettare le scadenze fissate dalla stessa per la consegna dei PMS, di gestire tutte le fasi della procedura di gara;

Preso atto che con la Determina n. 314 del 07/08/2020 del Direttore generale la Centrale Unica di Committenza della Regione autonoma della Valle d'Aosta ha proceduto all'aggiudicazione della 002086/2020 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO LOCAZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (PMS) PER SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO LICEO BERARD AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA CUP B56J20000220002 CIG 8389221C2A in favore del RTI costituendo BERARD così composto: CHENEVIER SPA, Fraz. Plan Felinaz, 197 - 11020 Charvensod (AO) - Italia P.IVA IT-00067100073 (mandataria), ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO, Via Esperanto, 2 - 11100 Aosta (AO) - P.IVA IT-01073720078 (mandante), EDILUBOZ SRL, a socio unico, Località Champagne, 46 - 11018 Villeneuve (AO) - Italia P.IVA IT-00525930079 (mandante), COPRO SRL, Rue du Bordonnet- 11014 Etroubles (AO) - Italia P.IVA IT-01010160073 (mandante), BESEVAL COSTRUZIONI SRL, Frazione Janin, 1 - 11010 Sarre (AO) - Italia P.IVA IT-01087780076 (mandante), che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 85,00 su 85,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 0,10% per un punteggio complessivo ponderato di 85,62 su 100,00 punti, per un importo contrattuale pari ad Euro 3.716.376,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 96.000,00.

Dato atto che con la propria Ordinanza n. 3 dell'11 agosto 2020, si è preso atto dell'aggiudicazione di cui alla Determina n. 314/2020 ed è stato autorizzato l'avvio delle prime attività di cantierizzazione;

Richiamata la propria Ordinanza n. 12 del 25 agosto 2020 con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali tra-

lisateurs relatifs au plan en cause et la solution optimale, pour le système scolaire valdôtain, pour ce qui est du siège provisoire du Lycée Bérard, consistant dans la location d'une structure temporaire ;

Rappelant son ordonnance n° 2 du 31 juillet 2020, relative à l'approbation des documents techniques et de la requête adressée à la centrale unique d'achats publics régionale en vue du lancement de la procédure d'appel d'offres au sens des dispositions combinées de l'art. 63 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 et des troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesures urgentes pour la simplification et l'innovation numérique), converti, avec modifications, par la loi n° 120 du 11 septembre 2020, pour la location de modules préfabriqués destinés à accueillir temporairement le Lycée Bérard, qui a approuvé le recours, aux fins des procédures de marché négocié en cause, à la centrale unique d'achats publics régionale qui est chargée de rédiger les documents de marché, d'envoyer les demandes de soumission aux opérateurs économiques qu'elle a sélectionnés dans le cadre d'une étude de marché et qui se sont engagés à respecter les délais prévus pour la livraison des modules et de gérer toutes les phases du marché ;

Vu l'acte du directeur général de la centrale unique d'achats publics régionale n° 314 du 7 août 2020, au sens duquel la procédure négociée 002086/2020 en vue de la location de modules préfabriqués destinés à abriter une école secondaire du deuxième degré (Lycée Bérard d'Aoste) - Région autonome Vallée d'Aoste - CUP B56J20000220002, CIG 8389221C2A a été attribuée au groupement momentané d'entreprises « Bérard », en cours de constitution entre *CHENEVIER SpA* (11020 Charvensod, hameau du Plan-Félinaz, 197), n° d'immatriculation IVA IT-00067100073 - mandataire, *ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO* (11100 Aoste, rue de l'Esperanto, 2), n° d'immatriculation IVA IT-01073720078 - mandant, *EDILUBOZ SRL a socio unico* (11018 Villeneuve, lieu-dit Champagne, 46), n° d'immatriculation IVA IT-00525930079 - mandante, *COPRO SRL* (11014 Etroubles, rue du Bordonnet), n° d'immatriculation IVA IT-01010160073 - mandante et *BESEVAL COSTRUZIONI SRL* (11010 Sarre, hameau du Janin, 1), n° d'immatriculation IVA IT-01087780076 - mandante ; la soumission dudit GME a obtenu une évaluation technique pondérée de 85/85 et une évaluation globale pondérée de 85,62/100 et a proposé un pourcentage de rabais de 0,10 %, pour un montant contractuel (comprenant 96 000 euros de frais pour la sécurité non susceptibles de rabais) se chiffrant à 3 716 376 euros, IVA exclue, au total ;

Vu son ordonnance n° 3 du 11 août 2020 relative à la prise d'acte de l'adjudication au sens de l'acte n° 314/2020 susmentionné, ainsi qu'à l'autorisation d'ouverture de chantier ;

Vu son ordonnance n° 12 du 25 août 2020 relative à l'approbation des documents de projets transmis le 20 août 2020

smessi dal ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO di Aosta in data 20 agosto 2020, integrato in data 24 agosto 2020, relativi ai prefabbricati modulari da adibire a sede del Liceo Berard di Aosta, ed è stata autorizzata la realizzazione della struttura come dai progetti di ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO di Aosta;

Dato atto che in data 19/12/2020 il Raggruppamento Bérard ha dichiarato di aver ultimato le attività di posa dei prefabbricati e di sistemazione delle aree esterne;

Preso atto del Verbale di consegna della struttura nella sua interezza, predisposto dal sottoscritto Coordinatore in qualità di RUP e depositato presso l'ufficio del Soggetto attuatore, corredato da tutte le certificazioni e verifiche necessarie a garantire la completa fruizione della struttura in sicurezza;

Dato atto che con la propria Ordinanza n. 36 del 2 dicembre 2020 è stato incaricato l'ing. Flavio Lovato del collaudo tecnico amministrativo del servizio di cui trattasi

ordina

1. di approvare il Verbale di consegna della struttura nella sua interezza, in data 21 dicembre 2020, predisposto dal sottoscritto Coordinatore in qualità di RUP e depositato presso l'ufficio del Soggetto attuatore, corredato da tutte le certificazioni e verifiche necessarie a garantire la completa fruizione della struttura in sicurezza;
2. di dare atto che il fabbricato è conforme al progetto approvato e che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e degli impianti nello stesso installati, valutata come prescritto dalle vigenti norme statali e regionali e come risulta dagli allegati al Verbale di cui al punto 1;
3. di stabilire che il fabbricato sia consegnato alla competente struttura regionale Programmazione Edilizia e logistica scolastica per il suo utilizzo;
4. di stabilire che con la conclusione del collaudo saranno acquisite le certificazioni e le verifiche finali e definitive;
5. di stabilire che la presente Ordinanza è trasmessa al Commissario, entro due giorni come indicato al punto 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario n. 1/2020, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Dirigente della Struttura Edilizia strutture scolastiche, alla Dirigente della Struttura Programmazione Edilizia e logistica scolastica, e alla RTI Bérard;
6. di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata nel

par ATELIER PROJET STUDIO ASSOCIATO d'Aoste, complétés le 24 août 2020 et concernant les modules préfabriqués destinés à accueillir temporairement le Lycée Bérard, ainsi qu'à l'autorisation de réalisation des travaux nécessaires suivant lesdits documents ;

Considérant que le 19 décembre 2020 le GME « Bérard » a déclaré avoir achevé les travaux de pose des modules préfabriqués et d'aménagement des espaces extérieurs ;

Vu le procès-verbal de prise en charge de l'ensemble de la structure, établi par le RUP et déposé au bureau du réalisateur avec tous les certificats et les résultats des contrôles nécessaires en vue de l'utilisation, dans des conditions de sécurité, de l'ouvrage en cause ;

Considérant que l'ingénieur Flavio Lovato a été chargé du récolement administratif par l'ordonnance n° 36 du 2 décembre 2020,

ordonne

1. Le procès-verbal de prise en charge de l'ensemble de la structure, établi par le responsable unique de la procédure le 21 décembre 2020 et déposé au bureau du réalisateur avec tous les certificats et les résultats des contrôles nécessaires en vue de l'utilisation, dans des conditions de sécurité, de l'ouvrage en cause, est approuvé.
2. Ladite structure a été réalisée conformément au projet approuvé et les conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie requises pour celle-ci et pour les installations y afférentes ont été respectées ; lesdites conditions ont été évaluées sur la base des prescriptions prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur, comme il appert des annexes du procès-verbal visé au point 1.
3. La structure en cause doit être prise en charge par la structure « Programmation de la construction et logistique scolaire » en vue de son utilisation.
4. Les certificats et les résultats des contrôles finaux et définitifs seront acquis lors de la conclusion de la procédure de récolement.
5. La présente ordonnance est transmise au commissaire sous deux jours (au sens du point 2 de l'art. 2 de l'ordonnance du commissaire n° 1 du 21 juillet 2020) et au coordinateur du Département du budget, des finances, du patrimoine et des sociétés à participation régionale, aux dirigeants des structures « Bâtiments scolaires » et « Programmation de la construction et logistique scolaire », ainsi qu'au groupement momentané d'entreprises « Bérard ».
6. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel de la

Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>).

Aosta, 24 dicembre 2020

Il Coordinatore
Raffaele ROCCO
in qualità di Soggetto attuatore
ex ordinanza 289/2020

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 30 novembre 2020, n. 1262.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo dal Fondo contenzioso.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Région et, aux termes de l'art. 42 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte des dispositions en matière d'obligations de publicité, de transparence et de diffusion des informations par les administrations publiques), sur le site institutionnel de la Région <http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>.

Fait à Aoste, le 24 décembre 2020.

Le coordinateur,
Raffaele ROCCO
en sa qualité de réalisateur
au sens de l'ordonnance n° 289/2020

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1262 du 30 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds du contentieux.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
- 2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03 - ALTRI FONDI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0022840	FONDO CONTENZIOSO	02 00 00 - AVVOCATURA REGIONALE	C	-45.347,47			Il prelievo è necessario per finanziare il capitolo U0023859 per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Aosta n.68/2020.
						€	-45.347,47			
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0023859	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE GIUDIZIARIE ESECUTIVE IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE E DEL LAVORO - PERSONALE SCOLASTICO	51 01 00 - PERSONALE SCOLASTICO	C	45.347,47			La variazione è effettuata al fine di procedere al pagamento delle spettanze dovute dall'Amministrazione regionale in applicazione della Sentenza del Tribunale di Aosta n. 68/2020.
						€	45.347,47			
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03 - ALTRI FONDI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0022840	FONDO CONTENZIOSO	02 00 00 - AVVOCATURA REGIONALE	C	-2.510,50			Il prelievo dal fondo contenzioso è necessario per procedere alla rifusione delle spese di lite relative a due ricorsi promossi da due insegnanti della scuola in materia di scatti di anzianità
						€	-2.510,50			
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0024900	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE GIUDIZIARIE ESECUTIVE IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE	02 00 00 - AVVOCATURA REGIONALE	C	2.510,50			La variazione in aumento è necessaria per procedere alla rifusione delle spese di lite a favore dell'avvocato difensore d'ufficio liquidate dal Tribunale di Aosta con sentenza 71/2020 del 18/11/2020 e relativa a due ricorsi promossi da docenti della scuola pubblica della Valle d'Aosta in materia di scatti di anzianità
						€	2.510,50			
Totale						C	0,00			
						€	0,00			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	C	45.347,47	0,00	0,00
			SC	45.347,47		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	C	2.510,50	0,00	0,00
			SC	2.510,50		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03 - ALTRI FONDI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	C	-47.857,97	0,00	0,00
			SC	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00
			SC	47.857,97		

C = Competenza

SC = Di cui spese non ricorrenti

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	C	45.347,47		
			€	45.347,47		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1 - SPESE CORRENTI	C	2.510,50		
			€	2.510,50		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03 - ALTRI FONDI	1 - SPESE CORRENTI	C	-47.857,97		
			€	-47.857,97		
			C	0,00		
			€	0,00		

C = Competenza

€ = Cassa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0110 PROGRAMMA	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		45.347,47		
		previsione di cassa		45.347,47		
TOTALE PROGRAMMA	RISORSE UMANE	residui presunti				
		previsione di competenza		45.347,47		
		previsione di cassa		45.347,47		
0111 PROGRAMMA	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		2.510,50		
		previsione di cassa		2.510,50		
TOTALE PROGRAMMA	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti				
		previsione di competenza		2.510,50		
		previsione di cassa		2.510,50		
TOTALE MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		47.857,97		
		previsione di cassa		47.857,97		

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2003 PROGRAMMA	ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-47.857,97	
		previsione di cassa			-47.857,97	
TOTALE PROGRAMMA	ALTRI FONDI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	-47.857,97	
		previsione di cassa		0,00	-47.857,97	
TOTALE MISSIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	-47.857,97	
		previsione di cassa		0,00	-47.857,97	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		47.857,97	-47.857,97	
		previsione di cassa		47.857,97	-47.857,97	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Deliberazione 30 novembre 2020, n. 1264.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, come risulta dal prospetto “Variazioni al bilancio di previsione finanziario” allegato alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come risulta dal prospetto “Variazioni al bilancio finanziario gestionale” allegato alla presente deliberazione;
- 3) di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1264 du 30 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2020/2022 de la Région du fait du transfert de crédits entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2020/2022 sont approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé « Variations al bilancio di previsione finanziario » et annexé à la présente délibération.
- 2) Les rectifications du budget de gestion 2020/2022 sont approuvées telles qu’elles figurent au tableau intitulé « Variations al bilancio finanziario gestionale » et annexé à la présente délibération.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l’art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2020	2021	2022	
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARI A	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0016607	TRASFERIMENTI CORRENTI AL POLITECNICO DI TORINO IN ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER LA PROMOZIONE NELL'"EX COTONIFICIO BRAMBILLA" DI UN NUOVO POLO DESTINATO ALL'OFFERTA DI SERVIZI FORMATIVI E RICERCA SCIENTIFICA	51 02 00 - POLITICHE EDUCATIVE	€ -48.300,00			Integrazione della disponibilità di cassa del capitolo U0025008 e U0025009. La diminuzione è possibile in quanto si ritiene che la disponibilità di cassa presente sia eccedente rispetto ai pagamenti da eseguire.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0025009	TRASFERIMENTI CORRENTI AL COLLEGIO FEMMINILE "ISTITUTO SAN GIUSEPPE" DI AOSTA PER LA COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE CAUSATE DAL MANCATO INTROITO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE E DALLA MANCATA EROGAZIONE DI SERVIZI A PAGAMENTO (EMERGENZA COVID-19) - (AVANZO 2019)	51 02 00 - POLITICHE EDUCATIVE	€ 24.335,16			La variazione è indispensabile per trasferire le risorse al collegio San Giuseppe per la copertura delle minore entrate causate dal mancato introito delle rette a carico delle famiglie e dalla mancata erogazione di servizi a pagamento in conseguenza dell'emergenza Covid- 19.
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0025008	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONVITTO REGIONALE FEDERICO CHABOD DI AOSTA PER LA COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE CAUSATE DAL MANCATO INTROITO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE E DALLA MANCATA EROGAZIONE DI SERVIZI A PAGAMENTO (EMERGENZA COVID-19) - (AVANZO 2019)	51 02 00 - POLITICHE EDUCATIVE	€ 23.964,84			La variazione è indispensabile per trasferire le risorse al Convitto F. Chabod per la copertura delle minore entrate causate dal mancato introito delle rette a carico delle famiglie e dalla mancata erogazione di servizi a pagamento in conseguenza dell'emergenza Covid- 19.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE									
SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2020	2021	2022	
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	01 - DIFESA DEL SUOLO	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U0022968	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI PROGRAMMATI VOLTI ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SU CENTRI ABITATI E INFRASTRUTTURE	62 01 00 - ATTIVITA' GEOLOGICHE	€ -70.000,00			Variazione di cassa per integrazione della disponibilità sul capitolo U0014191. La diminuzione è possibile in quanto si ritiene che la disponibilità di cassa presente sia superiore alle necessità sul capitolo U0022968
11 - SOCCORSO CIVILE	02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U0014191	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI ESEGUITI IN REGIME DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	62 01 00 - ATTIVITA' GEOLOGICHE	€ 70.000,00			La variazione in aumento sul capitolo U0014191 è indispensabile per effettuare liquidazione a comuni per interventi effettuati in somma urgenza a seguito di eventi calamitosi.
Totale						€	0,00		

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO					
SPESA					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2020	2021	2022
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1 - SPESE CORRENTI	€ -48.300,00		
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1 - SPESE CORRENTI	€ 48.300,00		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -70.000,00		
11 - SOCCORSO CIVILE	02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 70.000,00		
			€ 0,00		

€ = Cassa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0404 PROGRAMMA	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa			-48.300,00	
TOTALE PROGRAMMA	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		0,00	-48.300,00	
0406 PROGRAMMA	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		48.300,00		
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		48.300,00		
TOTALE MISSIONE	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		48.300,00	-48.300,00	

205

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA	DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa			-70.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		0,00	-70.000,00	
TOTALE MISSIONE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		0,00	-70.000,00	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
1102 PROGRAMMA	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		70.000,00		
TOTALE PROGRAMMA	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		70.000,00		
TOTALE MISSIONE	SOCCORSO CIVILE	residui presunti		0,00		
		previsione di competenza		0,00		
		previsione di cassa		70.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	0,00	
		previsione di cassa		118.300,00	-118.300,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	

Deliberazione 30 novembre 2020, n. 1265.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per riassegnazione di somme eliminate dal conto residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, come risulta dall'allegato "A1" alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2020/2022, come risulta dall'allegato "A2" alla presente deliberazione;
- 3) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come risulta dall'allegato "A3" alla presente deliberazione;
- 4) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1265 du 30 novembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de la réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A1.
- 2) Les rectifications du document technique d'accompagnement dudit budget sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A2.
- 3) Les rectifications du budget de gestion 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A3.
- 4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

Allegato A - REGIONE

pag. 1

Struttura dirigenziale: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E
TERRITORIO

Creditore : COMUNE DI ISSIME

(cod. cred. 00735)

Euro 10.784,80

Impegno n. 612 del 2005 disposto con DGR n. 3112 del 25.08.2003 da riassegnare sul Capitolo di titolo II n. U0009646 (MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - PROGRAMMA 001 Difesa del suolo - MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti, Titolo II, PDC U.2.03.01.02.003)

ALLEGATO A/ 1 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2020	2021	2022
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	01 FONDO DI RISERVA	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C -10.784,80 € -10.784,80	0	0
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 DIFESA DEL SUOLO	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C 10.784,80 € 10.784,80	0	0

C = COMPETENZA

€ = CASSA

ALLEGATO A/2 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/ MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2020	2021	2022
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	01 FONDO DI RISERVA	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	C -10.784,80	0	0
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 DIFESA DEL SUOLO	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	C 10.784,80	0	0

C = COMPETENZA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	CAPITOLO	PDC	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPEGNO REISCRITTO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
								2020	2021	2022
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	01 FONDO DI RISERVA	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	U0002379	-	FONDO RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	04410300 GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE	-	C -10.784,80 € -10.784,80		
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 DIFESA DEL SUOLO	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U0009646	U.2.03.01.02.003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ACQUEDOTTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2000 (MANTENUTO PER GLI INTERVENTI RESIDUALI)	06620000 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO	2020/18864	C 10.784,80 € 10.784,80		

C = COMPETENZA

€ = CASSA

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1308.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1308 du 9 décembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
- 2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0002391	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	41 01 00 - PROGRAMMAZIONE E BILANCI	C	-2.490.124,00			Il prelievo dal fondo di riserva spese impreviste si rende necessario per consentire l'immediata disponibilità delle somme da trasferire all'Azienda USL per la ristrutturazione del reparto di terapia intensiva esistente, come stabilito dalla DGR 584/2020.
						€	-2.490.124,00			
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U0001501	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	72 02 00 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI E QUALITA' NEI SERVIZI SOCIO- SANITARI	C	2.190.124,00			Lo stanziamento si rende necessario per consentire il trasferimento all'Azienda USL delle somme per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del reparto di terapia intensiva esistente, come stabilito dalla DGR 584/2020.
						€	2.190.124,00			
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U0002075	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE	72 02 00 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO, INVESTIMENTI E QUALITA' NEI SERVIZI SOCIO- SANITARI	C	300.000,00			Lo stanziamento si rende necessario per consentire il trasferimento all'Azienda USL delle somme per l'acquisto delle apparecchiature elettromedicali per la ristrutturazione del reparto di terapia intensiva esistente, come stabilito dalla DGR 584/2020.
						€	300.000,00			
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0002391	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	41 01 00 - PROGRAMMAZIONE E BILANCI	C	-3.838,03			Il prelievo e' necessario per poter reperire ed impegnare i fondi a copertura del debito fuori bilancio riconosciuto all'art. 1 del ddl 5/2020 in itinere (Allegato A punto 8).
						€	-3.838,03			

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0001854	SPESE DI ESERCIZIO DEL NUCLEO OPERATIVO GESTIONALE DEL SISTEMA DI TARIFFAZIONE INTEGRATA	35 00 00 - DIPARTIMENTO TRASPORTI	C	3.838,03			La variazione si rende necessaria per impegnare i fondi relativi ad un debito fuori bilancio riconosciuto nella seduta consiliare del 2 dicembre e poter quindi effettuare la liquidazione totale della fattura n. 36 del 18/03/2020 di SIT VALLEE concernente la copertura delle spese in conto esercizio 2019 del Centro di gestione del sistema tariffario
						€	3.838,03			
Totale						C	0,00			
						€	0,00			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	3.838,03	0,00	0,00
			SC	0,00		
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	C	2.490.124,00	0,00	0,00
			SC	2.490.124,00		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	C	-2.493.962,03	0,00	0,00
			SC	-2.493.962,03		
			C	0,00	0,00	0,00
			SC	-3.838,03		

C = Competenza

SC = Di cui spese non ricorrenti

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1 - SPESE CORRENTI	C	3.838,03		
			€	3.838,03		
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	2.490.124,00		
			€	2.490.124,00		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	1 - SPESE CORRENTI	C	-2.493.962,03		
			€	-2.493.962,03		
			C	0,00		
			€	0,00		

C = Competenza

€ = Cassa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste

N. 02
12 - 01 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1002 PROGRAMMA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		3.838,03		
		previsione di cassa		3.838,03		
TOTALE PROGRAMMA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti				
		previsione di competenza		3.838,03		
		previsione di cassa		3.838,03		
TOTALE MISSIONE	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti				
		previsione di competenza		3.838,03		
		previsione di cassa		3.838,03		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1305 PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		2.490.124,00		
		previsione di cassa		2.490.124,00		
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	residui presunti				
		previsione di competenza		2.490.124,00		
		previsione di cassa		2.490.124,00		
TOTALE MISSIONE	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti				
		previsione di competenza		2.490.124,00		
		previsione di cassa		2.490.124,00		

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-2.493.962,03	
		previsione di cassa			-2.493.962,03	
TOTALE PROGRAMMA	FONDO DI RISERVA	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	-2.493.962,03	
		previsione di cassa		0,00	-2.493.962,03	
TOTALE MISSIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	-2.493.962,03	
		previsione di cassa		0,00	-2.493.962,03	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		2.493.962,03	-2.493.962,03	
		previsione di cassa		2.493.962,03	-2.493.962,03	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1309.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di dare atto che sarà cura delle competenti Strutture dirigenziali provvedere alle eventuali modifiche del Programma delle acquisizioni di forniture e servizi dell'amministrazione regionale per il biennio 2020-2021, di cui alla DGR 1758/2019, secondo le modalità ivi previste nel punto 4, in relazione alle variazioni di bilancio approvate con la presente deliberazione;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1309 du 9 décembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
- 2) Les structures de direction compétentes en la matière sont chargées de procéder aux éventuelles modifications du plan des achats des fournitures et des services de l'Administration régionale au titre de la période 2020/2021, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1758 du 13 décembre 2019, suivant les modalités prévues par le point 4 de celle-ci et compte tenu des rectifications du budget approuvées par la présente délibération.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
ENTRATA										
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	200 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	N.I. E0022634	RECUPERO DEI COMPENSI PERCEPITI DA PERSONALE REGIONALE PER ATTIVITA' EXTRA-UFFICIO NON AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	14 04 00 - AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	C	79.519,95	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per iscrivere in bilancio le somme da recuperare per compensi percepiti da dipendenti regionali nello svolgimento di prestazioni extra-ufficio non autorizzate dall'Amministrazione regionale, così come disposto dal D.Lgs n. 165/2001, art. 53, comma 7.
						€	79.519,95			
Totale						C	79.519,95	0,00	0,00	
						€	79.519,95			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	N.I. U0025427	SPESE SUL FONDO UNICO AZIENDALE PROVENIENTI DAL RECUPERO DI COMPENSI PER ATTIVITA' EXTRA- UFFICIO NON AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E REGIONALE A PERSONALE REGIONALE - SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	14 03 00 - GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI	C	79.519,95	0,00	0,00	La variazione e' necessaria al fine di destinare al Fondo Unico Aziendale le risorse introitate a seguito di attivita' extra-ufficio non autorizzate a dipendenti regionali che, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, devono essere destinate ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
						€	79.519,95			
Totale						C	79.519,95	0,00	0,00	
						€	79.519,95			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
ENTRATA						
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	200 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	C	79.519,95	0,00	0,00
			SC	79.519,95	0,00	0,00
			C	79.519,95	0,00	0,00
			SC	79.519,95	0,00	0,00

C = Competenza

SC = Di cui entrate non ricorrenti

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	79.519,95	0,00	0,00
			SC	79.519,95	0,00	0,00
			C	79.519,95	0,00	0,00
			SC	79.519,95	0,00	0,00

C = Competenza

SC = Di cui spese non ricorrenti

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO					
ENTRATA					
TITOLO	TIPOLOGIA		IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2020	2021	2022
03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
		C	79.519,95	0,00	0,00
		€	79.519,95		
		C	79.519,95	0,00	0,00
		€	79.519,95		

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	C	79.519,95	0,00	0,00
			€	79.519,95		
			C	79.519,95	0,00	0,00
			€	79.519,95		

C = Competenza

€ = Cassa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
ENTRATE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		79.519,95 79.519,95		
TOTALE TITOLO	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		79.519,95 79.519,95		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		79.519,95 79.519,95	0,00 0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0110 PROGRAMMA	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		79.519,95		
		previsione di cassa		79.519,95		
TOTALE PROGRAMMA	RISORSE UMANE	residui presunti				
		previsione di competenza		79.519,95		
		previsione di cassa		79.519,95		
TOTALE MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		79.519,95		
		previsione di cassa		79.519,95		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		79.519,95	0,00	
		previsione di cassa		79.519,95	0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1310.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, per prelievo dal Fondo contenzioso.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1310 du 9 décembre 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du prélèvement de crédits du Fonds du contentieux.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
- 2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	03 - ALTRI FONDI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0022840	FONDO CONTENZIOSO	02 00 00 - AVVOCATURA REGIONALE	C	-15.391,52			Il prelievo è necessario per finanziare il capitolo U0023859 per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Aosta n.71/2020. Il prelievo è possibile in quanto è stato previsto apposito accantonamento nel Fondo Contenzioso iscritto a bilancio per l'anno 2020.
						€	-15.391,52			
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0023859	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE GIUDIZIARIE ESECUTIVE IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE E DEL LAVORO - PERSONALE SCOLASTICO	51 01 00 - PERSONALE SCOLASTICO	C	15.391,52			La variazione è effettuata al fine di procedere al pagamento delle spettanze dovute dall'Amministrazione regionale in applicazione della sentenza del Tribunale di Aosta n.71/2020.
						€	15.391,52			
20 - FONDI E ACCANTONAM ENTI	03 - ALTRI FONDI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0022840	FONDO CONTENZIOSO	02 00 00 - AVVOCATURA REGIONALE	C	-44.434,12			La variazione in diminuzione si rende necessaria per attribuire le risorse al capitolo di spesa U0023708 per consentire la liquidazione delle spettanze relative al rimborso chilometrico al personale assunto con contratto privatistico degli addetti idraulico-forestali presso il Dipartimento risorse naturali a seguito della sentenza n. 55/2020.
						€	-44.434,12			

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0023708	SPESE PER RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE ADDETTO AI CANTIERI FORESTALI	24 00 00 - DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE	C	44.434,12			La variazione in aumento si rende necessaria al fine di procedere all'impegno della spesa per la liquidazione delle spettanze relative al rimborso chilometrico al personale assunto con contratto privatistico degli addetti idraulico- forestali presso il Dipartimento risorse naturali a seguito della sentenza n. 55/2020.
						€	44.434,12			
Totale						C	0,00			
						€	0,00			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	C	15.391,52	0,00	0,00
			SC	15.391,52		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	C	44.434,12	0,00	0,00
			SC	44.434,12		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03 - ALTRI FONDI	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	C	-59.825,64	0,00	0,00
			SC	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00
			SC	59.825,64		

C = Competenza

SC = Di cui spese non ricorrenti

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	C	15.391,52		
			€	15.391,52		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 - SPESE CORRENTI	C	44.434,12		
			€	44.434,12		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	03 - ALTRI FONDI	1 - SPESE CORRENTI	C	-59.825,64		
			€	-59.825,64		
			C	0,00		
			€	0,00		

C = Competenza

€ = Cassa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0110 PROGRAMMA	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		15.391,52		
		previsione di cassa		15.391,52		
TOTALE PROGRAMMA	RISORSE UMANE	residui presunti				
		previsione di competenza		15.391,52		
		previsione di cassa		15.391,52		
TOTALE MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		15.391,52		
		previsione di cassa		15.391,52		
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0905 PROGRAMMA	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		44.434,12		
		previsione di cassa		44.434,12		
TOTALE PROGRAMMA	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		44.434,12		
		previsione di cassa		44.434,12		
TOTALE MISSIONE	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti				
		previsione di competenza		44.434,12		
		previsione di cassa		44.434,12		

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2003 PROGRAMMA	ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-59.825,64	
		previsione di cassa			-59.825,64	
TOTALE PROGRAMMA	ALTRI FONDI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	-59.825,64	
		previsione di cassa		0,00	-59.825,64	
TOTALE MISSIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		0,00	-59.825,64	
		previsione di cassa		0,00	-59.825,64	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		59.825,64	-59.825,64	
		previsione di cassa		59.825,64	-59.825,64	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Deliberazione 9 dicembre 2020, n. 1311.

Modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e conseguenti variazioni ai documenti contabili.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di modificare il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale come indicato nel prospetto recante "Attestazione ammissibilità richiesta di modifica al programma dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022" allegato alla presente deliberazione;
2. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come risulta dai prospetti di variazione allegati;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1311 du 9 décembre 2020,

portant modification du plan régional des travaux publics au titre de la période 2020/2022 et des documents comptables y afférents.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les modifications du plan régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie au titre de la période 2020/2022 et de la liste annuelle y afférente sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Attestation ammissibilité requise de modification au programme des travaux publics pour le triennium 2020/2022* » et annexé à la présente délibération.
2. Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2020/2022 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
3. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
ENTRATA										
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	N.I. E0022633	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA (EMERGENZA COVID-19)	62 00 00 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO	C	3.038.688,00	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per iscrivere in bilancio le somme destinate alla Regione Valle d'Aosta dal D.L. 34 del 19.05.2020 - art. 2, comma 11 - allegato D, per l'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 584 in data 08.07.2020
						€	0,00			
Totale						C	3.038.688,00	0,00	0,00	
						€	0,00			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2020	2021	2022		
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	N.I. U0025422	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 PER LA COSTRUZIONE DI UN PREFABBRICATO, DA COLLOCARSI TRA IL CENTRO PRELIEVI E IL CORPO C E COLLEGATO CON QUEST'ULTIMO, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO REGIONALE U. PARINI DI AOSTA (BENE DI TERZI) - (CODICE SILP DP10S02020)	62 00 00 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO	C	3.038.688,00	0,00	0,00	La variazione e' necessaria per iscrivere le somme assegnate con il D.L. 34/2020, art. 2 c. 11, per il riordino della rete ospediera in emergenza Covid-19, che verranno utilizzate per la costruzione di un prefabbricato, da collocarsi tra il centro prelievi e il corpo C e collegato con quest'ultimo, presso il presidio ospedaliero U. Parini di Aosta.
						€	0,00			
Totale						C	3.038.688,00	0,00	0,00	
						€	0,00			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO							
ENTRATA							
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE				
			2020	2021	2022		
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	C	3.038.688,00	0,00	0,00	
			SC	3.038.688,00	0,00	0,00	
			C	3.038.688,00	0,00	0,00	
			SC	3.038.688,00	0,00	0,00	

C = Competenza

SC = Di cui entrate non ricorrenti

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	C	3.038.688,00	0,00	0,00
			SC	3.038.688,00	0,00	0,00
			C	3.038.688,00	0,00	0,00
			SC	3.038.688,00	0,00	0,00

C = Competenza

SC = Di cui spese non ricorrenti

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
ENTRATA						
TITOLO	TIPOLOGIA		IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		C	3.038.688,00	0,00	0,00
			€	0,00		
			C	3.038.688,00	0,00	0,00
			€	0,00		

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2020	2021	2022	
13 - TUTELA DELLA SALUTE	05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	3.038.688,00	0,00	0,00
			€	0,00		
			C	3.038.688,00	0,00	0,00
			€	0,00		

C = Competenza

€ = Cassa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
ENTRATE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00		
		previsione di cassa		0,00		
TOTALE TITOLO	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00		
		previsione di cassa		0,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00	0,00	
		previsione di cassa		0,00	0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE**

**Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1305 PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00		
		previsione di cassa			0,00	
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00		
		previsione di cassa			0,00	
TOTALE MISSIONE	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00		
		previsione di cassa			0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		3.038.688,00		0,00
		previsione di cassa			0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di BARD. Pubblicazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, dell'art. 13 Statuto Comunale come da deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 16 dicembre 2020 - "Modifica allo Statuto Comunale".

Art. 13

Nomina e composizione della Giunta

1. Nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale nomina su proposta del Sindaco, la Giunta, ed approva gli indirizzi generali di governo comprendenti anche i criteri per la nomina di rappresentanti del Comune.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
3. La convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, l'elezione della Giunta e l'approvazione degli indirizzi di governo spetta al Sindaco neo eletto.
4. La Giunta comunale è l'organo esecutivo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco e da un minimo di due ad un massimo di tre assessori, scelti fra i consiglieri comunali, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il numero degli assessori viene definito in sede di approvazione degli indirizzi generali di governo e di nomina della Giunta. Qualora si intenda variare il numero degli assessori in corso di legislatura, la variazione dovrà essere stabilita nella seduta consiliare che approva il bilancio di previsione.

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de BARD. Publication, au sens du troisième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, de l'art. 13 des statuts communaux, tel qu'il résulte de la délibération du Conseil communal n° 42 du 16 décembre 2020 (Modification des statuts communaux)

Art. 13

Nomination et composition de la Junte

1. La Junte est nommée par le Conseil, sur proposition du syndic, lors de la première séance qui suit les élections communales, après la validation des élus et parallèlement à l'approbation des orientations politiques générales comprenant, entre autres, les critères à suivre pour la nomination des représentants de la Commune.
2. Le vote au sens du premier alinéa a lieu au scrutin public et à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune et s'exprime par OUI ou par NON sur la proposition formulée par le syndic. Après le deuxième tour, la Junte est élue à la majorité des présents.
3. Il appartient au syndic nouvellement élu de convoquer le Conseil pour la validation des élus, l'élection de la Junte et l'approbation des orientations politiques générales.
4. La Junte est l'organe d'exécution et de gouvernement de la Commune et est composée du syndic, qui la préside, du vice-syndic et de deux à trois assesseurs choisis parmi les conseillers, dans le respect de la réglementation en vigueur.
5. Le nombre d'assesseurs est défini lors de l'approbation des orientations politiques générales et de la nomination de la Junte. Au cas où l'on souhaiterait modifier ledit nombre en cours de mandat, cela doit être fait pendant la séance du Conseil qui approuve le budget prévisionnel.

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d'Aosta.

Publicazione della graduatoria definitiva di biologia a valere per l'anno 2021 approvata con deliberazione del Commissario n. 441 del 30 novembre 2020 avente per oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo con intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria definitiva di biologia a valere per l'anno 2021".

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Publication du classement définitif 2021 des biologistes, approuvé par la délibération du commissaire n° 441 du 30 novembre 2020 portant approbation, aux termes du dixième alinéa de l'art. 19 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes et psychologues) rendu applicable par l'entente passée le 31 mars 2020 entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, réf. n° 49/CSR, du classement définitif 2021 des biologistes.



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria **Biologi**
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	CHIAPPORI ALESSANDRA	08/01/1981		19,29	
2	MESSINA GIUSEPPE	21/08/1983		9,00	Precede per anzianità di specializzazione
3	FAZIO MARIA ANGELA	22/01/1984		9,00	
4	DI PIETRO PATRIZIA	08/01/1976		8,42	
5	FAROTI FRANCESCO	04/06/1984		8,00	
6	BERNARDI BRUNO	19/04/1978		7,00	Precede per anzianità di specializzazione
7	PERRI ELISA	18/07/1983		7,00	
8	CIBINEL MONICA	22/07/1970		3,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali

Azienda USL Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Biologo – appartenente all'Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina di Medicina Trasfusionale da assegnare alla S.C. "Immunologia e Medicina Trasfusionale" presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 - comma 6 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 si rende noto che, in relazione al concorso pubblico di cui sopra, si è formata la seguente graduatoria:

NR.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1°	PERRI ELISA	82,873
2^	PANETTO ARIANNA	80,429
3^	DANIELE ROBERTA	72,332
4^	JORDANEY NOELA	69,282
5^	CHENAL LISA LUCIA	68,841

Aosta, 22 dicembre 2020

Il Direttore
della S.C. Sviluppo risorse umane,
formazione e relazioni sindacali
Monia CARLIN

Azienda USL Valle d'Aosta.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo con intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria definitiva di medicina specialistica ambulatoriale a valere per l'anno 2021. (Delibera del Commissario n. 469 del 22/12/2020).

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Liste d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d'un biologiste – dirigeant sanitaire (secteur « Médecine diagnostique et des services » – discipline « Médecine transfusionnelle »), à affecter à la structure complexe « Immunohématologie et médecine transfusionnelle », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'art. 18 du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997, avis est donné que la liste d'aptitude du concours en cause est la suivante :

RANG	NOM ET PRÉNOM	POINTS SUR 100
1	PERRI ELISA	82,873
2	PANETTO ARIANNA	80,429
3	DANIELE ROBERTA	72,332
4	JORDANEY NOELA	69,282
5	CHENAL LISA LUCIA	68,841

Fait à Aoste, le 22 décembre 2020.

La directrice de la SC
« Développement des ressources humaines,
formation et relations syndicales »,
Monia CARLIN

Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Approbation du classement définitif 2021 des médecins spécialistes des dispensaires, aux termes du dixième alinéa de l'art. 19 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les spécialistes des dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires (biologistes, chimistes et psychologues) rendu applicable par l'entente passée le 31 mars 2020 entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, réf. n° 49/CSR (Délibération du commissaire n° 469 du 22 décembre 2020).



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti anestesiologia e rianimazione*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	DE FELICE OFELIA	30/06/1966		8,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti cardiologia*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	ORLANDO DARIO	15/05/1983		9,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti chirurgia generale*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	DE SENA GABRIELE	16/06/1979		11,59	
2	LORUSSO GIUSEPPE	04/10/1976		9,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria **Medici specialisti dermatologia**
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	ERRICO MICOL ALESSANDRA	27/05/1980		9,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti endocrinologia*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	ROTA FRANCESCA	15/05/1973		11,85	
2	RIZZA LAURA	09/07/1980		9,60	
3	VITA ROBERTO	04/11/1981		9,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti fisiochinesiterapia*
Anno e versione *2021 / 1*

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	GRIMOLDI LUDOVICO	15/02/1986		7,02	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti medicina interna*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	FORNENGO PAOLO	24/12/1966		9,00	
2	AMIONE CRISTINA	04/12/1986		8,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti medicina legale*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	BISCEGLIA FRANCESCO	26/04/1974		19,27	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti oculistica*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	VERRILLI SARA	11/10/1986		12,02	
2	ZANINI ANTONELLA	26/02/1965		7,00	
3	SIRIANNI PIERO FRANCESCO	11/03/1959		6,00	
4	COMETTO ANNIE	13/01/1972		5,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria **Medici odontoiatri**
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	LIGUORI MARINA LAURA	23/07/1981		18,58	
2	PODO BRUNETTI SALVATORE	11/04/1964		16,40	
3	FERRANTE LAURA	09/08/1979		15,79	
4	FERRARO CARMEN	22/02/1986		14,09	
5	FANTASIA EMANUELE	23/05/1992		11,30	
6	AFFATATO FRANCESCO PAOLO	06/05/1957		11,26	
7	PETRI MARTA	29/04/1982		10,08	
8	FABIANO FRANCESCA	16/11/1988		8,13	
9	CRISPO ALESSANDRA	08/11/1978		5,73	
10	MARRAPODI MARCELLO	31/01/1979		5,09	
11	MAGNACCA CLAUDIO	19/06/1976		3,86	
12	MANAI ALICE	10/03/1992		3,56	
13	CASTIGLIONI NICOLA ALESSANDRO	13/11/1967		3,20	
14	STRATI DOMENICO	02/07/1961		3,00	Precede per anzianità di specializzazione
15	FRISINA PASQUALE	17/04/1978		3,00	Precede per anzianità di specializzazione
16	FUSAROLI DIMITRI	03/01/1951		3,00	Precede per anzianità di specializzazione
17	CAVAGNETTO DAVIDE	03/03/1992		3,00	Precede per anzianità di specializzazione
18	CRUPI ELVIRA	08/08/1994		3,00	
19	LILLO ANTONIO	23/04/1975		2,88	
20	STELITANO CARMELO	31/12/1991		2,00	Precede per anzianità di specializzazione
21	CHERUBINO MARIO	23/04/1993		2,00	
22	DI VINCENZO MARIA	25/01/1967		1,70	
23	ASMAR NAIM	26/01/1967		0,00	Precede per anzianità di specializzazione
24	MASCOLO FEDERICA	19/04/1987		0,00	Precede per anzianità di specializzazione
25	ZANGARELLI ANDREA	07/08/1990		0,00	Precede per anzianità di specializzazione
26	GIULIANO SABRINA	26/09/1991		0,00	Precede per anzianità di specializzazione
27	PIRAS MATTEO	12/03/1988		0,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti otorinolaringoiatria*
Anno e versione *2021 / 1*

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	ROSSO PAOLA	03/04/1973		9,41	
2	D'ANDREA GABRIELLA	18/12/1971		9,12	
3	PANUCCIO CARMELO	21/07/1986		9,00	Precede per anzianità di specializzazione
4	CORONELLA VALENTINA	02/08/1989		9,00	
5	D'ALESSI SIMONA	25/05/1986		8,10	
6	MAIENZA FRANCESCA	27/09/1986		8,00	Precede per anzianità di specializzazione
7	GATTUSO SANTA	24/10/1988		8,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti ortopedia*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	VOLGHI ANDREA	13/11/1961		5,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti ostetricia e ginecologia*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	CUZZOLA EMANUELA	31/08/1965		6,00	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti psichiatria*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	MICALI BELLINGHIERI PAOLO	10/08/1964		11,00	
2	DE PALMA MARIA NICOLETTA	09/08/1985		8,01	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE
VALLEE D'AOSTE

Graduatoria *Medici specialisti reumatologia*
Anno e versione **2021 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	BELLIS EMANUELA	03/02/1982		12,04	

* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali